Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 217

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Venerdì, 28 agosto 1970** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180**.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato, in 315ª seduta pubblica, lunedì 31 agosto 1970, alle ore 17, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Comunicazione, ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, della presentazione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1970, n. 621, recante provvedimenti per il riequilibrio dell'attuale situazione congiunturale con particolare riguardo alla finanza pubblica e alla produzione (1325).
2. Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, concernente provvidenze a favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia, integrazione delle disposizioni per l'assistenza ai profughi, nonchè disposizioni in materia previdenziale a favore dei cittadini italiani che hanno svolto attività lavorativa in Libia e dei loro familiari (1326).

(8428)

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 28 agosto 1970, n. **622.**

Provvidenze a favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia, integrazioni delle disposizioni per l'assistenza ai profughi, nonchè disposizioni in materia previdenziale a favore dei cittadini italiani che hanno svolto attività lavorativa in Libia e dei loro familiari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza, in relazione alla situazione determinatasi in Libia, di adottare adeguati provvedimenti a favore dei profughi e dei connazionali costretti a rimpatriare in conseguenza di situazioni generali di carattere eccezionale da Paesi esteri, per i

quali sia dichiarata l'esistenza dello stato di necessità ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri per l'interno, per il lavoro e la previdenza sociale, per le poste e le telecomunicazioni e per la pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

(*Indennità di sistemazione ed ospitalità temporanea*)

Ai profughi ed ai connazionali costretti a rimpatriare in conseguenza di situazioni generali di carattere eccezionale da Paesi esteri, per i quali sia dichiarata l'esistenza dello stato di necessità ai sensi dell'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, spetta, all'atto del rientro in Patria, un'indennità di sistemazione di lire 500.000 pro-capite. Ai connazionali rimpatriati dalla Libia dal 1° settembre 1969 tale indennità compete dalla data del rimpatrio.

L'indennità è corrisposta dalla prefettura nella cui circoscrizione è avvenuto il rimpatrio.

Ai profughi ed ai connazionali rimpatriati che all'atto del rimpatrio ne facciano richiesta è consentita l'ospitalità gratuita in alberghi o pensioni, comprensiva dell'alloggio e del vitto, nel comune ove ritengano di fissare il proprio domicilio, per la durata massima di quindici giorni.

Al termine dei quindici giorni spetta ai predetti la indennità di sistemazione prevista dal primo comma, che viene liquidata dalla prefettura del luogo di ospitalità contemporaneamente al pagamento delle spese di soggiorno in albergo o pensione.

Gli ordinativi di pagamento collettivi emessi dalla prefettura possono essere resi esigibili anche presso gli uffici doganali del porto di sbarco o presso gli uffici postali centrali e periferici, anche siti in capoluoghi di provincia a prescindere dai limiti di somma stabiliti da particolari disposizioni.

Art. 2.

(*Cessazione dei centri di raccolta*)

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'interno provvederà alla chiusura dei centri di raccolta e di smistamento dei profughi siti nei comuni di Alatri, Aversa, Bari, Gargnano, Marina di Carrara, Napoli, Pigna, Tortona e Trieste.

Ai profughi e rimpatriati dimessi dai centri sarà corrisposta l'indennità di sistemazione di lire 500.000 procapite.

Gli assistiti che abbiano superato il 65° anno di età o che siano inabili a proficuo lavoro potranno ottenere, ove ne facciano richiesta, in luogo dell'indennità di sistemazione, l'ospitalità in idonei istituti con rette a carico del Ministero dell'interno.

Art. 3.

(*Profughi e rimpatriati assistiti fuori dai centri*)

Ai profughi e rimpatriati che fruiscono del sussidio mensile di cui all'art. 3 della legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, nonchè agli anziani ed inabili che fruiscono del sussidio giornaliero di cui all'articolo 2 della legge 10 novembre 1964, n. 1225, è concessa, in luogo dei detti sussidi, una indennità di sistemazione di lire 300.000 pro-capite.

Detta indennità è ridotta a lire 200.000 pro-capite per coloro che abbiano fruito del sussidio per un periodo di tempo superiore ai cinque anni.

Art. 4.

(*Proroga di altri benefici e assunzioni obbligatorie*)

Restano fermi fino al 31 dicembre 1977 tutti i benefici previsti per i profughi e i rimpatriati in materia di collocamento al lavoro (legge 27 febbraio 1958, n. 130, e successive integrazioni), di assegnazione di alloggi (articolo 17 della legge 4 marzo 1952, n. 137), di attività artigiana, commerciale, industriale o professionale (articolo 28 della citata legge 4 marzo 1952, n. 137), di preferenze per l'emigrazione (art. 29 della stessa legge n. 137).

Le aliquote previste dall'art. 11, primo comma, e dall'art. 12, primo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, sono transitoriamente aumentate dell'1 %, da destinarsi esclusivamente all'assunzione obbligatoria di connazionali rimpatriati dalla Libia a seguito dei recenti eventi, che non abbiano superato il 55° anno di età e siano disoccupati.

Le assunzioni previste dal precedente comma sono disposte, presso le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, anche in soprannumero, con riassorbimento — fatti salvi le assunzioni obbligatorie di cui alla citata legge ed i concorsi indetti alla data di entrata in vigore del presente decreto — con le successive vacanze di organico.

Si applicano le disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo e quarto hanno vigore fino al 17 luglio 1973.

Art. 5.

(*Attività assistenziali del Ministero dell'interno successive alla liquidazione*)

Ai profughi ed ai rimpatriati, già liquidati a norma del presente decreto-legge e delle precedenti leggi in materia, che versino in stato di bisogno o si trovino in particolari situazioni, possono essere concessi, a carico del Ministero dell'interno, sussidi straordinari.

Il Ministero dell'interno provvede, altresì, all'assunzione della spesa per il ricovero in case di riposo ed istituti per anziani dei profughi e rimpatriati ultrasessantacinquenni o inabili al lavoro, di cui al terzo comma dell'art. 2.

Il Ministero dell'interno stipulerà apposite convenzioni con enti qualificati per la gestione della Casa di riposo per anziani realizzata nel centro profughi di Pigna e di quella in corso di realizzazione nel centro profughi di Bari, per l'ospitalità dei profughi e rimpatriati stessi.

Art. 6.

(*Profughi e rimpatriati in servizio nei centri di raccolta o nelle prefetture*)

L'amministrazione civile dell'interno è autorizzata a mantenere in servizio i profughi e i rimpatriati che,

alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, svolgono, almeno dal 1° gennaio 1964, mansioni impiegatizie o salariali presso i centri raccolta profughi o le prefetture.

I profughi e i rimpatriati utilizzati con mansioni impiegatizie assumono la posizione di impiegati non di ruolo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con l'applicazione della disciplina giuridica ed economica di cui al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni.

I profughi e rimpatriati utilizzati con mansioni salariali assumono, a decorrere dalla stessa data, l'inquadramento in soprannumero, in base alle mansioni svolte, nella pianta organica degli operai permanenti.

Per la regolarizzazione della posizione del personale di cui ai precedenti commi, è richiesto il possesso dei requisiti prescritti per l'accesso ai pubblici impieghi, prescindendo dal limite massimo di età.

I profughi e i rimpatriati di cui al secondo comma, i quali compiono, con inizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i periodi di servizio previsto nell'art. 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive modificazioni, sono collocati in soprannumero nella qualifica iniziale del ruolo organico corrispondente alla categoria di appartenenza.

Agli effetti del trattamento di quiescenza, il periodo, durante il quale i profughi e i rimpatriati di cui al secondo e terzo comma hanno svolto, presso i centri raccolta profughi e le prefetture, le mansioni impiegatizie o salariali, è considerato periodo di servizio civile non di ruolo, riscattabile a domanda. Tale personale, peraltro, può, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, optare per la regolarizzazione delle posizioni assicurative nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'INPS, mediante il versamento dei contributi base ed a percentuale maggiorati dell'interesse del 5 %.

A tal fine si prescinde dal termine di prescrizione.

Art. 7.

All'onere derivante dall'applicazione degli articoli da 1 a 6 del presente decreto si fa fronte con l'utilizzo degli stanziamenti dei capitoli numeri 2343, 2501 e 2504 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno 1970, integrati con l'ulteriore importo di lire 4.500 milioni, alla cui copertura si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il predetto anno.

Per le esigenze previste dai suddetti articoli, a decorrere dall'anno finanziario 1971 si provvede con i corrispondenti stanziamenti dei suindicati capitoli per l'anno stesso, che verranno unificati in un unico capitolo di spesa.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione di tali norme.

Le somme non impegnate nell'esercizio cui si riferiscono possono essere utilizzate nell'esercizio successivo.

Le aperture di credito a favore dei funzionari delegati possono essere effettuate anche oltre il limite previsto dall'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Art. 8.

(Assunzione straordinaria di profughi dalla Libia presso le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni)

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono autorizzate a bandire — una tantum — i concorsi appresso indicati riservati ai cittadini italiani rimpatriati successivamente al 31 agosto 1969 dalla Libia per la situazione determinatasi nei loro confronti a seguito dei provvedimenti di carattere generale entrati in vigore in quel Paese e che siano in possesso del relativo attestato rilasciato dalle competenti autorità consolari nonchè di tutti gli altri requisiti previsti dalle norme in vigore per le assunzioni nei pubblici impieghi, ad eccezione di quello relativo al limite massimo di età che è fissato in anni 55:

a) concorso a duecento posti di ufficiale di terza classe in prova del ruolo organico della carriera esecutiva degli operatori di esercizio (tabella *M* dell'allegato I alla legge 11 febbraio 1970, n. 27);

b) concorso a quattrocento posti di fattorino in prova del ruolo organico della carriera ausiliaria degli agenti di esercizio (tabella *S* dell'allegato I alla legge 11 febbraio 1970, n. 27);

c) concorso a trecento posti di ufficiale di terza classe in prova del ruolo organico della carriera esecutiva del personale degli uffici locali (tabella *B* dell'allegato II alla legge 11 febbraio 1970, n. 27);

d) concorso a settantacinque posti di ufficiale telefonico in prova del ruolo organico della carriera esecutiva degli ufficiali telefonici (tabella *H* dell'allegato III alla legge 11 febbraio 1970, n. 27);

e) concorso a venticinque posti di allievo agente telefonico in prova del ruolo organico della carriera ausiliaria degli agenti di esercizio telefonico (tabella *N* dell'allegato III alla legge 11 febbraio 1970, n. 27).

I concorsi previsti dal precedente comma per i ruoli delle carriere esecutive consisteranno in un colloquio di cultura generale adeguata al titolo di studio prescritto per l'accesso ai ruoli medesimi.

I concorsi previsti dal presente articolo per i ruoli della carriera ausiliaria consisteranno in una prova pratica di scrittura sotto dettato.

Art. 9.

(Periodo di prova - Riduzione)

Il periodo di prova di cui al primo comma dell'art. 10 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è ridotto nei confronti dei vincitori già assunti presso le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in qualità di straordinario ai sensi dell'art. 3 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376, anche in deroga ai limiti di età fissati dall'articolo stesso, di un periodo corrispondente al servizio reso, alla data di nomina, senza demerito nella predetta qualità di straordinario.

Art. 10.

(Riassunzione degli insegnanti elementari e dei professori non di ruolo)

Gli insegnanti elementari non di ruolo e i professori non di ruolo, in servizio nelle scuole elementari statali

e nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria statale funzionanti in Libia fino alla data di chiusura degli stessi, sono riassunti in servizio nelle scuole ed istituti di corrispondente grado ed indirizzo funzionanti nel territorio nazionale.

Gli insegnanti elementari non di ruolo sono riassunti in servizio, anche in soprannumero, con incarico triennale avente decorrenza dall'anno scolastico 1970-71 e sono utilizzati, se necessario, anche presso le direzioni didattiche, gli ispettorati scolastici, i provveditorati agli studi o gli uffici centrali del Ministero della pubblica istruzione.

La riassunzione in servizio di cui al comma precedente viene disposta senza pregiudizio per gli insegnanti elementari non di ruolo inclusi negli elenchi e nelle graduatorie previste dagli articoli 9 e 25 dell'ordinanza ministeriale 23 marzo 1970, n. 101. Il servizio comunque prestato è valutato, a tutti gli effetti, come servizio di insegnamento.

Ai professori non di ruolo di cui al primo comma del presente articolo sono estese le norme contenute nell'articolo 2 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, convertito con modificazioni nella legge 26 luglio 1970, n. 571, concernente la non licenziabilità degli insegnanti non di ruolo nominati a tempo indeterminato. Essi sono iscritti in apposite graduatorie suppletive a tutte quelle previste dall'articolo 7 della legge 13 giugno 1969, n. 282, e sono utilizzati, con le modalità che saranno indicate con l'ordinanza di cui al successivo articolo 13, in una scuola o istituto dai professori stessi indicato nella domanda di riassunzione.

La riassunzione viene disposta con effetto dal 1° ottobre 1970 e con trattamento economico corrispondente a quello di cattedra.

Il personale insegnante non di ruolo, al quale per mancanza del prescritto titolo di studio non sia possibile applicare le norme dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 366, è reimpiegato fino al 30 settembre 1976 presso i provveditorati agli studi o presso gli uffici centrali del Ministero della pubblica istruzione, con mansioni corrispondenti al titolo di studio da esso posseduto ed in relazione a tali mansioni sarà retribuito.

Art. 11.

(*Riassunzione del personale non insegnante*)

Il personale non insegnante non di ruolo in servizio nelle scuole o istituti indicati nel primo comma del precedente articolo 10, è riassunto in servizio, anche in soprannumero, con la qualifica rivestita nelle corrispondenti istituzioni scolastiche in Libia, nelle scuole ed istituti statali di istruzione secondaria funzionanti nel territorio nazionale. Esso è utilizzato in scuole o istituti dagli interessati stessi indicati nella domanda di riassunzione.

Art. 12.

(*Provvidenze per gli alunni profughi*)

Gli alunni ed i candidati provenienti dalle scuole ed istituti indicati nel primo comma del precedente art. 10, che in sede di scrutinio finale o di esame di idoneità abbiano conseguito la promozione, saranno iscritti nelle scuole o negli istituti del territorio metropolitano. A tal fine, con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, saranno stabiliti la scuola e la classe alle quali possono essere ammessi gli studenti profughi dalla Libia, tenuto conto della diversità degli ordinamenti scolastici.

Speciali corsi di recupero o di adattamento potranno essere organizzati al fine di armonizzare la preparazione degli studenti profughi ed assicurare la prosecuzione degli studi secondo l'ordinamento delle scuole di provenienza.

Gli alunni ed i candidati che in sede di scrutinio finale o nella prima sessione di esami di idoneità siano stati ammessi a riparare una o più materie, sono esonerati, ai fini dell'iscrizione alla corrispondente classe successiva, dal sostenere le relative prove di riparazione. Anche per detti alunni e candidati potranno essere organizzati i corsi di recupero o di adattamento di cui al secondo comma del presente articolo.

Possono essere istituite sessioni speciali di esami di idoneità o di integrazione riservati ai profughi che non abbiano potuto chiedere la partecipazione a detti esami per la sessione autunnale nelle scuole o istituti italiani funzionanti in Libia.

L'esame consiste in un colloquio diretto ad accertare, attraverso una valutazione globale, l'idoneità del candidato a frequentare la classe per la quale l'esame stesso è sostenuto.

Potrà inoltre essere istituita una sessione speciale di esame di maturità, riservata ai profughi che non abbiano potuto partecipare a detti esami nella sessione normale nelle scuole o istituti italiani funzionanti in Libia. L'esame si svolgerà secondo le procedure e le modalità di cui al decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito con modificazioni nella legge 5 aprile 1969, n. 119.

Le commissioni giudicatrici saranno costituite di regola con professori già in servizio nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria statale in Libia.

I candidati di cui al quarto e quinto comma del presente articolo, sono, a domanda, ammessi alla frequenza della classe subordinatamente all'esito favorevole dello esame colloquio.

Art. 13.

(*Modalità di applicazione*)

Il Ministro per la pubblica istruzione stabilirà con proprie ordinanze le modalità di applicazione degli articoli 10, 11 e 12 del presente decreto.

Art. 14.

All'onere derivante dall'applicazione delle norme di cui agli articoli 10, 11 e 12 del presente decreto, valutato per l'esercizio finanziario corrente in lire 50 milioni, si provvederà con i normali stanziamenti di bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 15.

(*Integrazione trattamenti pensionistici*)

L'integrazione ai trattamenti minimi delle pensioni a carico dell'Istituto libico di assicurazione sociale, di cui all'art. 8 della legge 30 aprile 1969, n. 153, spetta, a decorrere dal 1° gennaio 1970, a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, anche ai cittadini italiani che hanno ottenuto la pensione libica con decorrenza successiva al 31 dicembre 1965.

Ai soggetti di cui al precedente comma è estesa la assistenza sanitaria prevista dalla legge 4 agosto 1955, n. 692, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 16.

(Pagamento rate di pensione dovute dall'I.N.A.S. libico)

I titolari di pensione a carico dell'assicurazione libica, rimpatriati in Italia, possono ottenere dall'Istituto nazionale della previdenza sociale il pagamento delle rispettive rate di pensione loro dovute dall'I.N.A.S. libico. A tal fine, gli interessati devono produrre il certificato di pensione od altra idonea documentazione.

Nei casi previsti dal comma precedente l'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a sostituirsi nel diritto dei pensionati alla riscossione delle rate a carico dell'Istituto assicuratore libico.

Art. 17.

(Familiari a carico)

Ai cittadini italiani titolari di pensione a carico della assicurazione libica sono dovute dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, a decorrere dal primo giorno del mese in corso alla data del rimpatrio e, comunque, da una data non anteriore al primo settembre 1969, le quote di maggiorazione per i familiari a carico, nella misura e con le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Art. 18.

(Assegno temporaneo mensile)

I cittadini italiani, rimpatriati dalla Libia, i quali sono in possesso dei requisiti per il diritto a pensione in base alla vigente disciplina legislativa italiana della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi, nonchè dei fondi speciali di previdenza gestiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, possono, a domanda, ottenere dall'istituto medesimo un assegno temporaneo mensile, corrisposto per 13 mensilità, nella misura corrispondente ai trattamenti minimi di pensione previsti, rispettivamente, per i lavoratori dipendenti e per i lavoratori autonomi dalla predetta assicurazione generale.

L'assegno è integrato delle quote di maggiorazione previste per i familiari a carico nella misura e con le norme in vigore nell'anzidetta assicurazione generale obbligatoria.

Ai fini della determinazione dell'anzianità assicurativa si tiene conto sia dei periodi di assicurazione in Italia, ivi compresi quelli relativi alle posizioni trasferite all'I.N.A.S. libico, sia dei periodi di occupazione in Libia, utilizzabili, questi ultimi, sulla base di idonea documentazione probatoria o, in difetto, sulla base di dichiarazione resa e sottoscritta dagli interessati a norma dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, oppure davanti ai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane in Libia.

I periodi di attività svolti in Libia in qualità di lavoratori autonomi sono valutati secondo le norme che disciplinano l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori medesimi.

L'assegno temporaneo non spetta ai titolari di pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o di altre forme di previdenza sostitutive od integrative di detta assicurazione o che hanno dato titolo ad esclusione od esonero dall'assicurazione stessa.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a sostituirsi ai cittadini previsti nel presente articolo, entro il limite delle somme erogate, negli eventuali diritti ad essi spettanti nei confronti dell'Istituto assicuratore libico.

Art. 19.

(Superstiti di lavoratore assicurato o pensionato)

I cittadini italiani rimpatriati dalla Libia, superstiti di lavoratore assicurato o pensionato possono, a domanda, ottenere la liquidazione dell'assegno temporaneo di cui al precedente art. 18, secondo le norme previste dall'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed autonomi per il conseguimento della pensione ai superstiti.

La valutazione dei periodi di anzianità assicurativa del dante causa si effettua secondo le disposizioni contenute nel terzo e quarto comma dell'art. 18.

Si applicano, altresì, le norme contenute nei commi quinto e sesto del citato art. 18.

Art. 20.

(Corresponsione assegno temporaneo)

L'assegno temporaneo di cui agli articoli 18 e 19 del presente decreto è corrisposto dal primo giorno del mese in corso alla data del rimpatrio e comunque da data non anteriore al 1° settembre 1969.

Art. 21.

(Pagamento rendite di infortunio o malattia)

I cittadini italiani rimpatriati dalla Libia, titolari di rendita da infortunio sul lavoro o da malattia professionale a carico dell'assicurazione obbligatoria libica, possono, a domanda, ottenere dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro il pagamento delle rispettive rate di rendita loro dovute dalla predetta assicurazione.

Tale rendita, qualora risulti inferiore a quella corrispondente ai salari minimi previsti dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni, sarà integrata sino a raggiungere la misura corrispondente ai predetti salari.

Ai cittadini indicati al primo comma spettano tutte le altre prestazioni previste dal citato testo unico.

Art. 22.

(Prestazioni per postumi di infortuni o malattia)

I cittadini italiani rimpatriati dalla Libia, affetti da postumi di infortunio sul lavoro o di malattia professionale in conseguenza di attività svolta in tale Stato ed indennizzabili in base alla vigente disciplina legislativa italiana, nonchè i loro superstiti, possono, a domanda e previa presentazione di idonea documentazione, ottenere dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro le prestazioni previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le rendite per inabilità permanente e per i superstiti sono liquidate sulla base dei salari annui minimi stabiliti dal citato testo unico.

Art. 23.

(*Rimborso prestazioni da parte dell'organismo libico*)

L'I.N.A.I.L. è autorizzato a sostituirsi nel diritto dei beneficiari di cui ai precedenti articoli 21 e 22 per la riscossione delle rendite ed il rimborso delle altre prestazioni eventualmente dovute dal competente organismo assicuratore libico.

Art. 24.

(*Assistenza sanitaria dell'I.N.A.I.L.*)

Ai cittadini italiani sottoindicati è erogata, da parte dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, l'assistenza sanitaria secondo le norme di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 692, e successive modificazioni ed integrazioni:

a) titolari di pensione dell'assicurazione libica di cui all'art. 16 che abbiano ottenuto il pagamento delle rispettive rate di pensione da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, semprechè non abbiano diritto alla integrazione di cui all'art. 15;

b) titolari dell'assegno temporaneo mensile previsto dagli articoli 18 e 19;

c) titolari di rendita da infortunio sul lavoro o da malattia professionale nei casi di inabilità permanente di grado non inferiore all'80 per cento, ovvero di rendita ai superstiti, corrisposte dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ai sensi del presente decreto;

d) familiari a carico dei soggetti indicati alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*).

Art. 25.

(*Decorrenza delle prestazioni*)

Le prestazioni a carico del competente ente assicuratore libico, di cui agli articoli 16, 21 e 22 sono erogate dalla data della loro sospensione o della mancata corresponsione.

In difetto della presentazione da parte degli interessati di idonea documentazione probatoria della data suddetta le prestazioni sono concesse dal primo giorno del mese in corso alla data del rimpatrio.

Art. 26.

(*Copertura finanziaria*)

L'onere derivante dalle disposizioni contenute negli articoli 16, 17, 18, 19, 21, 22 e 24 del presente decreto è posto a carico, per le rispettive competenze, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, che vi provvedono con un apporto dello Stato determinato, salvo conguaglio, in lire 1.200 milioni ripartito come segue:

I.N.P.S. - Fondo sociale, 900 milioni di lire;
I.N.A.M., 200 milioni di lire;
I.N.A.I.L., 100 milioni di lire.

Il conguaglio sarà effettuato al 31 dicembre 1972, sulla base delle risultanze finali da evidenziarsi dalle gestioni assicurative interessate e, per quanto riguarda l'I.N.A.M., sulla base del costo medio per assistito accertato negli anni 1971 e 1972.

All'onere derivante dall'applicazione del precedente primo comma, per l'anno finanziario 1970, si provvede, con riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 27.

(*Durata di validità delle norme*)

Le norme del presente decreto si applicano non oltre il 31 dicembre 1972.

Entro tale data la materia sarà organicamente disciplinata con successivo provvedimento.

Art. 28.

(*Contributi della Cassa per il Mezzogiorno*)

Nei confronti dei connazionali rimpatriati dalla Libia i contributi in conto capitale della Cassa per il Mezzogiorno nei settori dell'industria e del turismo vengono concessi nella misura massima, prevista dalle norme del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, elevata del 10 per cento.

Art. 29.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà nello stesso giorno presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Antagnod, addì 28 agosto 1970

SARAGAT

COLOMBO — RESTIVO — — DONAT-CATTIN — BOSCO — MISASI — MORO — FERRARI AGGRADI — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1970
Atti del Governo, registro n. 237, foglio n. 56. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 agosto 1970.

Conferma del presidente dell'ente autonomo « Mostra delle conserve alimentari », con sede in Parma.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 3 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito in legge 5 luglio 1934, numero 1607, sulla disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni;

Visto il regio decreto 15 maggio 1939, n. 773, con il quale venne riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Mostra delle conserve alimentari », con sede in Parma;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1949, n. 207, con il quale è stato approvato il vigente statuto dell'ente;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1966, con il quale l'avv. Tito Costa è stato nominato presidente dell'ente predetto per la durata di un triennio;

Ritenuto di dover procedere al rinnovo della carica di cui innanzi, ai sensi dell'art. 8 dello statuto suindicato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

L'avv. Tito Costa è confermato nella carica di presidente dell'ente autonomo « Mostra delle conserve alimentari », con sede in Parma, per la durata di un triennio, a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1970

RUMOR

(8402)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1970.

Composizione del comitato interministeriale previsto dall'art. 17 del decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visti gli articoli 17 e 34 del decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947, convertito nella legge 11 febbraio 1970, n. 23, concernente tra l'altro l'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nei settori dello zucchero del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni bovine e dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il decreto-legge 9 novembre 1966, n. 911, convertito nella legge 20 dicembre 1966, n. 1119, e successive modificazioni, relativo all'attuazione del regime dei prelievi nel settore dei grassi;

Visto il decreto-legge 20 febbraio 1968, n. 59, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 224, concernente, tra l'altro, l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali e del riso;

Visto il decreto ministeriale 28 marzo 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 maggio 1966, n. 123, concernente la composizione del comitato interministeriale di cui all'art. 11 del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1351, e successive modificazioni. Carni bovine, latte e prodotti lattiero-caseari;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 marzo 1967, n. 66, concernente la composizione del comitato interministeriale di cui all'art. 8 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 911;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 gennaio 1969, n. 10, concernente la composizione del comitato interministeriale di cui all'art. 13 del decreto-legge 20 febbraio 1968, n. 59, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 224;

Visto il regolamento C.E.E. n. 136/66 in data 22 settembre 1966, del consiglio della Comunità economica europea, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi;

Visto il regolamento C.E.E. n. 120/67 in data 13 giugno 1967 del consiglio della Comunità economica europea, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali;

Visto il regolamento C.E.E. n. 359/67 in data 25 luglio 1967 del consiglio della Comunità economica europea, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore del riso;

Visto il regolamento C.E.E. n. 1009/67 in data 18 dicembre 1967, del consiglio della Comunità economica europea, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;

Visto il regolamento n. 804/68, in data 27 giugno 1968, del consiglio della Comunità economica europea, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il regolamento C.E.E. n. 805/68, in data 27 giugno 1968, del consiglio della Comunità economica europea, relativa all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine;

Visto il regolamento C.E.E. 865/68, in data 28 giugno 1968, del consiglio della Comunità economica europea, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Considerata la necessità di costituire il comitato interministeriale previsto dall'art. 17 del decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947;

Viste le designazioni delle amministrazioni interessate;

Decreta:

Art. 1.

Il comitato interministeriale di cui agli articoli 17 e 34 del decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947, è composto come segue:

dott. Beniamino Miozzi, direttore generale delle importazioni e delle esportazioni del Ministero del commercio con l'estero, presidente.

In caso di assenza o di impedimento del direttore generale delle importazioni e delle esportazioni, il comitato è presieduto dal dott. Armando Silva o dal dottor Nicola Trabace, ispettori generali del Ministero del commercio con l'estero, o dal dott. Gustavo Laporta, direttore di divisione dello stesso Ministero.

Settori dei cereali, del riso e degli zuccheri:

dott. Gerolamo Morando, direttore di divisione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, membro effettivo; dott. Nicola Rodini, ispettore capo o dottor Tommaso Rosa, consigliere di 1ª classe, membri supplenti;

dott. Simone De Vescovi, ispettore generale del Ministero del bilancio e della programmazione economica, membro effettivo; dott. Dante Meucci, direttore di divisione, o dott. Michele Paradiso, direttore di sezione, membri supplenti;

dott. Vittorio La Monica, direttore di divisione del Ministero delle finanze, membro effettivo; dott. Oreste La Rocca, direttore di sezione, o sig. Umberto Patrizi, consigliere di 1ª classe, membri supplenti;

dott. Corrarino Santiago, ispettore generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, membro effettivo; dott. Attilio Tucci, o dott. Francesco

La Rosa, direttori di divisione, dott. Goffredo Bucelli, direttore di sezione, dott. Livio Centioli, consigliere di 2ª classe, membri supplenti;

dott. Giovanni Mondi, direttore di ragioneria centrale del Ministero del tesoro, membro effettivo; dottor Mario Pasquali, direttore di divisione, o dott. Michelangelo d'Urso, direttore di sezione, membri supplenti;

Segretario: dott. Calogero Vinci-Orlando, o dottor Manlio Zuchegna o sig. Forino Giuseppe.

Settori dei grassi e dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli:

dott. Gerolamo Morando, direttore di divisione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, membro effettivo; dott. Nicola Rodini, ispettore capo; dott. Francesco Pennisi, ispettore superiore; dott. Enrico Spaziani, ispettore principale, membri supplenti;

dott. Simone De Vescovi, ispettore generale del Ministero del bilancio e della programmazione economica, membro effettivo; dott. Dante Meucci, direttore di divisione, o dott. Michele Paradiso, direttore di sezione, membri supplenti;

dott. Vittorio La Monica, direttore di divisione del Ministero delle finanze, membro effettivo; dott. Oreste La Rocca, direttore di sezione o sig. Umberto Patrizi, consigliere di 1ª classe, membri supplenti;

dott. Attilio Tucci, direttore di divisione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, membro effettivo; dott. Goffredo Bucelli, direttore di sezione, o dott. Livio Centioli, consigliere di 2ª classe, membri supplenti;

dott. Giovanni Mondi, direttore di ragioneria centrale del Ministero del tesoro, membro effettivo; dottor Mario Pasquali, direttore di divisione, o dott. Michelangelo d'Urso, direttore di sezione, membri supplenti;

Segretario: dott. Giovanni David, o dottor Cosimo Sorrentino, o sig. Enzo Argentini.

Settori dei prodotti lattiero-caseari e delle carni bovine:

dott. Gerolamo Morando, direttore di divisione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, membro effettivo; dott. Nicola Rodini, ispettore capo, dott. Francesco Pennisi, ispettore superiore, dott. Enrico Spaziani, ispettore principale, membri supplenti;

dott. Simone De Vescovi, ispettore generale del Ministero del bilancio e della programmazione economica, membro effettivo; dott. Dante Meucci, direttore di divisione, o dott. Michele Paradiso, direttore di sezione, membri supplenti;

dott. Vittorio La Monica, direttore di divisione del Ministero delle finanze, membro effettivo; dott. Oreste La Rocca, direttore di sezione o sig. Umberto Patrizi, consigliere di 1ª classe, membri supplenti;

dott. Francesco La Rosa, direttore di divisione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, membro effettivo; dott. Attilio Tucci, direttore di divisione, o dott. Vincenzo Tricoli, direttore di sezione, o dott.ssa Mirella Cannas nata Fedele, consigliere di 1ª classe, o dott. Alessandro Carlizzi, consigliere di 2ª classe, membri supplenti;

dott. Giovanni Mondi, direttore di ragioneria centrale del Ministero del tesoro, membro effettivo; dottor Mario Pasquali, direttore di divisione, o dott. Michelangelo D'Urso, direttore di sezione, membri supplenti;

Segretario: dott. Giovanni David, o dott. Cosimo Sorrentino, o sig. Carlo D'Alessandro.

I membri del comitato durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Il comitato può riunirsi anche in sezioni separate in base a raggruppamenti dei settori merceologici previsti dai regolamenti C.E.E. citati nelle premesse.

Art. 2.

Ai componenti del suddetto comitato, o ai loro supplenti, competono i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967 n. 417, e la relativa spesa graverà sul capitolo n. 1162 del bilancio della spesa del Ministero del commercio con l'estero per lo esercizio finanziario 1970 e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi.

Sono abrogati i seguenti decreti ministeriali, concernenti la composizione dei comitati interministeriali rispettivamente ai sensi dei decreti-legge 23 dicembre 1964, n. 1351, 9 novembre 1966, n. 911 e 20 febbraio 1968, n. 59:

decreto ministeriale 28 marzo 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 maggio 1966, n. 123;

decreto ministeriale 30 dicembre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 marzo 1967, n. 66;

decreto ministeriale 19 settembre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 gennaio 1969, n. 10.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente sarà provveduto alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 marzo 1970

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *giugno* 1970
Registro n. 2 *Commercio estero, foglio n.* 11

(8200)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1970.
Conferma del commissario dell'Ente nazionale per il cavallo italiano.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il proprio decreto in data 6 novembre 1969, con il quale è stato sciolto il consiglio direttivo dell'Ente nazionale cavallo italiano ed è stato nominato commissario dell'ente il dott. Nino Costa con i poteri tutti spettanti agli organi di ordinaria amministrazione e con quelli dell'assemblea dei soci in materia di proposte di modifiche statutarie;

Considerato che il riordinamento in atto del settore ippico rende necessaria la prosecuzione dell'attuale gestione straordinaria dell'ente;

Decreta:

Il dott. Nino Costa è confermato nella carica di commissario governativo dell'Ente nazionale cavallo italiano con gli stessi poteri a lui conferiti con il decreto di nomina del 6 novembre 1969.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1970

Il Ministro: NATALI

(8150)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1970.

Modifica ed integrazione del perimetro del bacino imbrifero montano del Sarca - Mincio - Garda.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, numero 1775;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959 e la legge 30 dicembre 1959, n. 1254;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955, con il quale è stato determinato in applicazione della citata legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano del Sarca-Mincio-Garda;

Considerato che la Corte suprema di cassazione - Sezioni unite civili, con la sentenza n. 215 dell'11 novembre 1965-15 gennaio 1966 e con numerose altre della stessa data e successive, ha respinto i ricorsi proposti nell'interesse di questo Ministero avverso sentenze pronunziate dal tribunale superiore delle acque pubbliche, confermando, di conseguenza, tali sentenze, con le quali era stato affermato che non fossero conformi a legge le perimetrazioni dei bacini imbriferi montani, effettuate non esclusivamente sulla base di criteri tecnici, sibbene tenendosi conto anche di criteri teleologici, di per sè implicanti un discrezionale apprezzamento dell'interesse pubblico;

Ritenuto che, sulla base dei principi di carattere generale affermati dalla suprema Corte di cassazione, è apparso necessario procedere al riesame della perimetrazione a suo tempo operata del bacino imbrifero montano del Sarca-Mincio-Garda;

Visto il voto n. 2234/69, reso dall'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 13 febbraio 1970;

Sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955, è modificato ed integrato, ai sensi e per gli effetti di cui alle leggi 27 dicembre 1953, n. 959 e 30 dicembre 1959, n. 1254, nel senso che il bacino imbrifero montano del Sarca-Mincio-Garda viene delimitato come indicato nella corografia 1 : 100.000, vistata in data 13 febbraio 1970 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Sarca-Mincio-Garda ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti:

Provincia di Brescia: Saviore dell'Adamello, Tremosine, Magasa, Valvestino, Capovalle, Gargnano, Toscolano Maderno, Tignale, Gardone Riviera, Salò, Vobarno, Limone sul Garda;

Provincia di Trento: Pinzolo, Caderzone, Strembo, Bocenago, Spiazzo, Pelugo, Vigo Rendena, Darè, Villa Rendena, Ragoli, Tione di Trento, Breguzzo, Bondo, Bleggio Superiore, Stenico, S. Lorenzo in Banale, Lomaso, Bleggio Inferiore, Roncone, Drena, Drò, Tiarno di Sopra, Tiarno di Sotto, Bezzecca, Tenno, Arco, Riva, Molina di Ledro, Andalo, Molveno, Terlago, Vezzano, Lasino, Cavedine, Carisolo, Giustino, Massimeno, Montagne, Preore, Zuclo, Bolbeno, Fiavè, Dorsino, Padergone, Calavino, Concei, Pieve di Ledro, Nago Torbole;

Provincia di Verona: Malcesine, Brenzone, S. Zeno di Montagna.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, e presso la sezione di Milano dell'ufficio idrografico del Po.

Roma, addì 28 luglio 1970

Il Ministro: LAURICELLA

(8346)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del centro storico del comune di Albino.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1965, con il quale è stato apposto, ai sensi della predetta legge, il vincolo di notevole interesse pubblico sulla zona del centro storico sita nel territorio del comune di Albino;

Visto il parere espresso dalla 1ª sezione del Consiglio di Stato, in data 3 maggio 1968, favorevole all'accoglimento del ricorso proposto dalla signora Fosca Gemignani ed altri avverso il vincolo sopracitato per violazione dell'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, che prescrive, senza possibilità di delega, la partecipazione alle sedute delle commissioni provinciali per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche del soprintendente competente per territorio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 6 dicembre 1968, con il quale è stato accolto il predetto ricorso;

Considerato che la commissione provinciale di Bergamo per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 20 giugno 1969, alla quale ha regolarmente partecipato il soprintendente ai monumenti della Lombardia, ha rinnovato la proposta di vincolo della zona in questione;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Albino;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè presenta un importante agglomerato urbano di notevole valore storico-ambientale, costituito da tipiche case con caratteristici loggiati e portici, volgenti lungo vie e piazze che offrono aspetti di singolare interesse, e che nell'insieme vengono a comporre la caratteristica del vecchio borgo che ha ancora tracce medioevali ed è ricco di motivi rinascimentali di grande pregio artistico; e considerato che la natura si inserisce come nota essenziale nel caratteristico aspetto del tessuto urbano facendo da fondale e completando anche, con pregevoli giardini privati, molti scorci suggestivi;

Decreta:

La zona del centro storico sita nel territorio del comune di Albino ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente, cominciando dal lato sud: strada provinciale Bergamo-Clusone; strada della Madonna del Pianto, nuova strada di piano regolatore, via Carotti, via M. O. Briolini, mappali 152/*a*, 3342/*a*, via Duca D'Aosta, mappali 337, 340, 1947, 344, via Don Rossi, strada comunale delle Schizzate, torrente Albina sino al ricongiungimento con la strada provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Bergamo.

La soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Albino provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 29 luglio 1970

p. *Il Ministro*: ROMITA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Bergamo

L'anno 1969 addì 20 del mese di giugno, alle ore 10, nella sala adiacente all'aula consiliare dell'amministrazione provinciale, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali per esaminare il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

1) ALBINO - Vincolo della zona del centro storico.

(*Omissis*).

La commissione, all'unanimità dei presenti delibera l'apposizione del vincolo per notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 1, n. 3, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, del nucleo centrale del territorio del comune di Albino, così delimitato a S. (strade comprese nel vincolo):

strada provinciale Bergamo-Clusone, strada della Madonna del Pianto, nuova strada di piano regolatore, via Carotti, via M. O. Briolini, mapp. 152/*a*, 3342/*a*, via Duca d'Aosta, mapp. 337, 340, 1947, 344, via Don Rossi, strada comunale delle Schizzate, torrente Albina sino al ricongiungimento con la strada provinciale.

(*Omissis*).

(8201)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona delle Marocche e del lago di Cavedine nei comuni di Dro e di Cavedine.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Trento per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 21 luglio 1969, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona delle Marocche e del lago di Cavedine in territorio dei comuni di Dro e Cavedine;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Dro e Cavedine;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico tra i centri abitati di Pietramurata e Dro, sulla via che da Trento si dirige a Riva ed al Garda, si stendono le cosidette « Marocche », grande distesa di colline deserte originate da enormi franamenti postglaciali, dominate dalla Rocca di Castel Drena e dalle pareti rocciose dei monti circostanti. Questi grandi cumuli di massi rocciosi, difficilmente penetrabili, interrompendo il dolce ambiente prealpino della valle del Sarca, creano un paesaggio grandioso di una particolarissima suggestione malinconica. Nella parte superiore delle Marocche si stende il deserto lago di Cavedine, oggi usufruito come bacino idroelettrico. Una parte delle Marocche è oggi ricoperta di boschi di pino nero, grazie a rimboschimenti iniziati ancora dal governo austriaco e successivamente proseguiti, una parte mantiene invece ancora oggi il proprio aspetto deserto. La zona offre un quadro naturale di grande interesse, meritevole di essere tutelato;

Decreta:

La zona delle Marocche e del lago di Cavedine sita nel territorio dei comuni di Dro e Cavedine ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: partendo dal lago Nero presso l'abitato di Pietramurata si sale a nord-ovest fino a quota 1101, e si segue il crinale fino a quota 1392 sul confine comunale, seguendo il medesimo ci si dirige a sud lungo la cresta montana fino a quota 893; di qui si segue il crinale per quota 535, 414, 478, si discende indi per quota 215 al ponte sul Sarca. Risalendo il fiume ci si inol-

tra fino all'ansa « delle Gere »; indi per la linea di minor distanza si tocca il confine comunale, si segue lo stesso fino a quota 499 al confine con Cavedine. Si segue il confine comunale di Cavedine fino a quota 648, indi per la linea di massima pendenza fino a quota 700 e lungo tale isoipsa si risale a nord alla località « Fontana Fiaschet ». Di qui per quota 654, 660, 622, 623, 544, 580 al dosso di Croce si prosegue per la mulattiera verso nord per quota 429 fino a raggiungere il confine del territorio comunale. Si segue questo fino al fiume Sarca alla altezza della località Comoli. Ci si riporta sulla sponda destra del fiume, e di lì si raggiunge il lago Nero.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Trento.

La soprintendenza ai monumenti di Trento curerà che i comuni di Dro e Cavedine provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta lo art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 29 luglio 1970

p. *Il Ministro*: ROMITA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Trento

L'anno 1969 (millenovecentosessantanove) addì 21 (ventuno) del mese di luglio in Trento presso la sede della soprintendenza ai monumenti e gallerie, castello del Buonconsiglio, a seguito di regolare avviso di convocazione a mente dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, si è oggi riunita la commissione provinciale predetta.

(*Omissis*).

2) ZONA DELLE MAROCCHE E DEL LAGO DI CAVEDINE in territorio dei comuni di Dro e Cavedine;

(*Omissis*).

La commissione esaurita la discussione sui limiti del vincolo, il presidente mette ai voti la proposta che viene accettata con cinque voti favorevoli, uno contrario e tre astensioni, con la seguente delimitazione:

(*Omissis*).

Partendo dal lago Nero presso l'abitato di Pietramurata si sale a nord ovest fino a quota 1101, e si segue il crinale fino a quota 1392 sul confine comunale, seguendo il medesimo ci si dirige a sud lungo la cresta montana fino a quota 893; di qui si segue il crinale per quota 535, 414, 478, si discende indi per quota 215 al ponte sul Sarca. Risalendo il fiume ci si inoltra fino all'ansa « delle Gere »; indi per la linea di minor distanza si tocca il confine comunale, si segue lo stesso fino a quota 499 al confine con Cavedine. Si segue il confine comunale di Cavedine fino a quota 648, indi per la linea di massima pendenza fino a quota 700 e lungo tale isoipsa si risale a nord alla località « Fontana Fiaschet ». Di qui per quota 654, 660, 622, 623, 544, 580 al dosso di Croce si prosegue per la mulattiera verso nord per quota 429 fino a raggiungere il confine del territorio comunale. Si segue questo fino al fiume Sarca all'altezza della località Comoli. Ci si riporta sulla sponda destra del fiume, e di lì si raggiunge il lago Nero.

(*Omissis*).

(8202)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1970.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Modena.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 16/74 del 24 luglio 1968, con il quale l'amministrazione provinciale di Modena ha deliberato, tra l'altro, la classificazione tra le provinciali della nuova variante della strada Fondovalle Panaro, con inizio al ponte Docciola (progressiva km.ca 12+775) e termine a Cà d'Ivo (progressiva km.ca 24+143), della estesa di km 11+368;

Visto il voto n. 2073 del 16 dicembre 1969, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha ritenuto che la suddetta strada possa essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 4 della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto, pertanto, che la strada di che trattasi può essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge medesima;

Ritenuto che per i tratti dismessi si applica l'art. 6 della legge citata;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014 è classificata provinciale la strada variante Fondovalle Panaro, dal ponte Docciola a Cà d'Ivo, dell'estesa di km. 11+368 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1970

Il Ministro: LAURICELLA

(8184)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1970.

Iscrizione dell'Associazione di zona dei produttori ortofrutticoli delle province di Ancona, Ascoli Piceno, Campobasso, Chieti, L'Aquila, Macerata, Pescara e Teramo, con sede in Teramo, nell'elenco nazionale di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 27 luglio 1967, n. 622, recante disposizioni sull'organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli, ai sensi della quale possono essere ammesse ai benefici da essa previsti le organizzazioni di produttori ortofrutticoli che, in possesso di determinati requisiti, vengono iscritte in un apposito elenco nazionale;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165;

Viste la domanda in data 18 dicembre 1969 con la quale l'Associazione di zona dei produttori ortofrutticoli delle province di Ancona, Ascoli Piceno, Campobasso, Chieti, L'Aquila, Macerata, Pescara e Teramo, con sede in Teramo, viale Mazzini, 15, ha chiesto di essere iscritta nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e la documentazione che, a

corredo della domanda, la predetta associazione ha prodotto a termine dell'art. 2 del citato regolamento di esecuzione n. 165 del 1968;

Visto il parere di massima espresso dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Teramo, con foglio numero 19617 del 18 dicembre 1969;

Sentito il comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, sezione 1ª;

Considerato che l'associazione richiedente è in possesso dei requisiti contemplati dalla richiamata legge n. 622 del 1967 e dal citato regolamento di esecuzione, per poter fruire dei benefici previsti dalla predetta legge;

Decreta:

E' accertata la sussistenza nell'Associazione di zona tra produttori ortofrutticoli delle province di Ancona, Ascoli Piceno, Campobasso, Chieti, L'Aquila, Macerata, Pescara e Teramo, con sede in Teramo, viale Mazzini n. 15, dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622 e dal regolamento di esecuzione emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165.

La predetta associazione è iscritta nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della predetta legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1970

Il Ministro: NATALI

(8251)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1970.

Iscrizione dell'Associazione di zona dei produttori ortofrutticoli delle province di Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Napoli e Salerno, con sede in Salerno, nell'elenco nazionale di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 27 luglio 1967, n. 622, recante disposizioni sull'organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli, ai sensi della quale possono essere ammesse ai benefici da essa previsti le organizzazioni di produttori ortofrutticoli che, in possesso di determinati requisiti, vengono iscritte in un apposito elenco nazionale;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165;

Viste la domanda in data 28 aprile 1970, con la quale l'Associazione di zona dei produttori ortofrutticoli delle province di Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Napoli e Salerno, con sede in Salerno, via Posidonia n. 91, ha chiesto di essere iscritta nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e la documentazione che, a corredo della domanda, la predetta associazione ha prodotto a termine dell'art. 2 del citato regolamento di esecuzione n. 165 del 1968;

Visto il parere di massima espresso dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Salerno, con foglio numero 10281 del 2 maggio 1970;

Sentito il comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, sezione prima;

Considerato che l'associazione richiedente è in possesso dei requisiti contemplati dalla richiamata legge n. 622 del 1967 e dal citato regolamento di esecuzione, per poter fruire dei benefici previsti dalla predetta legge;

Decreta:

E' accertata la sussistenza nell'Associazione di zona tra produttori ortofrutticoli delle province di Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Napoli e Salerno, con sede in Salerno, via Posidonia n. 91, dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622 e dal regolamento di esecuzione emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165.

La predetta associazione è iscritta nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della predetta legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1970

Il Ministro: NATALI

(8250)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1970.

Costituzione del comitato amministrativo della cassa per la formazione della proprietà contadina per il triennio 1970-1972.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, ratificato con legge 11 marzo 1953, n. 159, che istituisce la Cassa per la formazione della proprietà contadina;

Visto il decreto ministeriale 9 settembre 1965, e successive modifiche, recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento della cassa suddetta;

Visti i decreti ministeriali 18 luglio 1967, 10 agosto 1968 e 21 ottobre 1969, relativi alla costituzione del comitato amministrativo della cassa, per il triennio 1967-1969;

Ritenuta la necessità di ricostituire il predetto comitato, per scaduto triennio;

Viste le designazioni del Ministero del tesoro;

Decreta:

Articolo unico

Il comitato amministrativo della Cassa per la formazione della proprietà contadina, per il triennio 1970-1972, è così costituito:

il Ministro per l'agricoltura e le foreste, presidente;

il Sottosegretario di Stato on. Attilio Iozzelli, con funzioni di vice presidente;

i direttori generali dott. Alessandro Pistella e dottor Domenico Martucci, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

il dott. Felice Ruggiero ed il dott. Walter Bitetti, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 agosto 1970

Il Ministro: NATALI

(8253)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Belvedere Marittimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 agosto 1970, il comune di Belvedere Marittimo (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 109.657.735, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8314)

Autorizzazione al comune di Frassinelle Polesine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 agosto 1970, il comune di Frassinelle Polesine (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.276.605, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8315)

Autorizzazione al comune di Limana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 agosto 1970, il comune di Limana (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.293.330, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8316)

Autorizzazione al comune di Lizzano in Belvedere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 agosto 1970, il comune di Lizzano in Belvedere (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.007.455, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8317)

Autorizzazione al comune di Valtopina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 agosto 1970, il comune di Valtopina (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.514.170, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8318)

Riconoscimento cartucce per sondaggi petroliferi

Le cariche cave per perforatori di pozzi petroliferi fabbricate *nello stabilimento Hotchkinss-Brandt de la Fertè in Saint* Aubin (Francia) con esplosivo (T4) prodotto dalla Poudrerie Nationale de Sorgue (Francia) sono riconosciute e classificate nella categoria 2ª gruppo *A* dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza con la denominazione « cartuccia per sondaggi petroliferi » nei modelli:

1) Diam. 1"11/16 in alluminio a perdere del peso di g. 60 con 11,3 g di T4;
2) Diam. 1"11/16 in ceramica a perdere del peso di g. 88 con 8,0 g di T4;
3) Diam. 2"1/8 in alluminio a perdere del peso di g. 123 con 19,4 g di T4;
4) Diam. 2"1/8 in ceramica a perdere del peso di g. 170 con 16,3 g di T4;
5) Diam. 2" « SCALLOP » del peso di g. 62 con 5,5 g di T4;
6) Diam. 3"3/8 « STANDARD » recuperabile del peso di g. 109 con 11,0 g di T4;
7) Diam. 4" « HYPER-JET » del peso di g. 190 con 17,0 g di T4.

La denominazione delle cariche cave già riconosciute e classificate nel 1961 alla categoria 2ª gruppo *A* del citato allegato viene modificata in « cartuccia per sondaggi petroliferi » nei modelli:

8) Diam. 1"11/16 in alluminio a perdere del peso di g. 89 con 14,5 g di T4;

nei modelli:

9) Diam. Cap. 1"11/16 in Al a perdere del peso di g. 89 con 17,0 g di T4;
10) Diam. Cap. 2"1/8 in Al a perdere del peso di g. 150 con 25,0 g di T4;
11) Diam. 3"3/8 in Al recuperabile del peso di 124 più 126 g con 11 più 13 g T4;
12) Diam. 3"5/8 in Al recuperabile del peso di g. 129 con 15,9 g di T4;
13) Diam. 4" « STANDARD » recuperabile del peso di g. 175 con 15,9 g. di T4;
14) Diam. 5" « STANDARD » recuperabile del peso di 306 g con 24,4 g di T4.

(8258)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione della delibera consiliare con la quale il Consorzio unico strade vicinali di Canosa di Puglia ha stabilito di iscrivere il proprio personale alla Cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale, n. 12340 in data 10 ottobre 1969, è stata approvata, a' termini dell'art. 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, dell'art. 16 della legge 26 luglio 1965, n. 965 e dell'art. 21 della legge 3 maggio 1967, n. 315, la deliberazione in data 18 dicembre 1965, n. 33, integrata con deliberazione in data 24 giugno 1968, n. 18, con la quale il Consorzio unico strade vicinali di Canosa di Puglia ha stabilito di iscrivere il proprio personale alla Cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.).

(8219)

Approvazione della delibera consiliare con la quale il Consorzio strade vicinali di Ruvo di Puglia ha stabilito di iscrivere il proprio personale alla Cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale n. 13400 in data 25 febbraio 1970, è stata approvata, a' termini dell'art. 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, dell'art. 16 della legge 26 luglio 1965, n. 965 e dell'art. 21 della legge 3 maggio 1967, n. 315, la deliberazione in data 27 novembre 1965, n. 46, integrata con deliberazione in data 27 giugno 1968, n. 14, con la quale il Consorzio strade vicinali di Ruvo di Puglia ha stabilito di iscrivere il proprio personale alla Cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.).

(8220)

Approvazione della delibera consiliare con la quale il Consorzio strade vicinali di Bitetto ha stabilito di iscrivere il proprio personale alla Cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale, n. 12038/1968 in data 25 febbraio 1970, è stata approvata, a' termini dell'art. 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, dello art. 16 della legge 26 luglio 1965, n. 965 e dell'art. 21 della legge 3 maggio 1967, n. 315, la deliberazione in data 31 ottobre 1965, n. 8, integrata con deliberazione in data 12 giugno 1968, n. 8, con la quale il Consorzio strade vicinali di Bitetto ha stabilito di iscrivere il proprio personale alla Cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.).

(8221)

Approvazione della delibera consiliare con la quale il Consorzio strade vicinali e di bonifica agraria di Palo del Colle ha stabilito di iscrivere il proprio personale alla Cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale, n. 11134 in data 25 febbraio 1970, è stata approvata, a' termini dell'art. 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, dell'art. 16 della legge 26 luglio 1965, n. 965 e dell'art. 21 della legge 3 maggio 1967, n. 315, la deliberazione in data 7 novembre 1965, n. 35, integrata con deliberazione in data 7 giugno 1968, n. 19, con la quale il Consorzio strade vicinali e di bonifica agraria di Palo del Colle ha stabilito di iscrivere il proprio personale alla Cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.).

(8223)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA LIGURIA

Variante al piano regolatore generale del comune di La Spezia

Con decreto del provveditore olle opere pubbliche per la Liguria n. 8622 in data 1° giugno 1970, registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1970 al registro n. 5 (Genova), foglio n. 265, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di La Spezia relativa ad insediamento scolastico in località La Chiappa.

Copia di tale decreto, munito del visto di conformità allo originale, sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune a termini dell'art. 10, secondo comma, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con leggi 6 agosto 1967, n. 765 e 19 novembre 1968, n. 1187.

(8255)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER L'EMILIA E ROMAGNA-BOLOGNA

Variante al piano regolatore generale del comune di Ferrara

Con decreto provveditoriale 7 agosto 1970 è stata approvata la deliberazione n. 1/35026 in data 23 dicembre 1969 costituente variante al Piano Regolatore Generale vigente nel comune di Ferrara per cui l'area distinta in catasto al foglio:

partita 2607, ditta Maggi Elio fu Paolo, censita al nuovo catasto edilizio urbano, foglio 377, mappale 148/parte, mq. 465;

partita 2624, ditta Correggioli Adelmo di Giovanni per 1/2 Correggioli Settimo di Giovanni per 1/2, censita al nuovo catasto edilizio urbano, foglio 377, mappali:

a) 148/parte, corrispondente al mappale 633 del nuovo catasto terreni, foglio 277, parte, superficie intero mappale 533, mq. 640 circa;

b) 363/parte, superficie da occupare mq. 645 circa; è destinata ad edilizia scolastica.

Lo stralcio dello strumento urbanistico e la relativa documentazione di accompagnamento citata nelle premesse, vengono vistati dal sottoscritto ed uniti al presente Decreto quali parti integranti.

(8256)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso di rettifica

Sia nel sommario che nel testo del provvedimento: «Elenco n. 134 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposto con decreto ministeriale n. 4194/R in data 25 maggio 1970», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 dell'11 luglio 1970, in luogo di: «Elenco n. 134....» legassi: «Elenco n. 104....».

(8259)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione oasi di protezione per la fauna in comune di Miradolo Terme

Con decreto ministeriale 10 agosto 1970, è costituita fino a nuova disposizione, ai sensi dell'art. 67-*bis* del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, l'oasi di protezione e di rifugio per la fauna stanziale e migratoria in comune di Miradolo Terme (Pavia) della estensione di ha. 230 circa, i cui confini meglio specificati nella documentazione agli atti, sono così delimitati:

Nord-Est: strada vicinale Vigna Vecchia;
Nord-Ovest: strada vicinale Valbinsera;
Est: strada vicinale Geniolo;
Ovest: strada vicinale Xerbone;
Sud: strada vicinale Merancello.

(8261)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di trentasei società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 3 luglio 1970, le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) edificatrice lavoratori centrale latte, con sede in Milano, costituita per rogito Marchetti, in data 6 luglio 1962, repertorio 28817;

2) impiegati Montecatini - La Concordia, con sede in Milano, costituita per rogito Japoce, in data 21 settembre 1964, repertorio 15115;

3) edil. SI.L.P. Milano otto, con sede in Milano, costituita per rogito Fenaroli in data 3 settembre 1963, repertorio 156120;

4) edificatrice Domus Alfa, con sede in Milano, costituita per rogito Ricci, in data 2 luglio 1962, repertorio 9922/1552;

5) di consumo del popolo di Caleppio, con sede in Caleppio di Settala (Milano), costituita per rogito Trasi, in data 11 luglio 1946, repertorio 8332;

6) case popolari di Ruginello, con sede in Ruginello di Vimercati (Milano), costituita per rogito Barassi in data 3 marzo 1949, repertorio 10570/4673;

7) edil. S. Agostino, con sede in Bergamo, costituita per rogito Paganoni, in data 22 ottobre 1955, repertorio 11078;

8) U.N.A.L. Unione nazionale aeronautica di lavoro, con sede in Bergamo, costituita per rogito Vizzardi, in data 5 aprile 1951, repertorio 9924;

9) prod. lav. costruzioni edili, con sede in Mapello (Bergamo), costituita per rogito Mangiapane, in data 19 marzo 1951, repertorio 289;

10) consumo Avanti, con sede in Martinengo (Bergamo), costituita per rogito Mangiapane in data 25 giugno 1952, repertorio 844;

11) Edil-Brembana, con sede in San Pellegrino Terme (Bergamo), costituita per rogito Grazioli, in data 13 dicembre 1963, repertorio 13206;

12) edil Domus Mea, con sede in Treviglio (Bergamo), costituita per rogito Giallombardo, in data 23 maggio 1964, repertorio 11738;

13) edificatrice La Speranza, con sede in Brescia, costituita per rogito Poli, in data 30 gennaio 1964, repertorio 77008;

14) FAC-S. Eustacchio, con sede in Brescia, costituita per rogito Durante, in data 31 luglio 1963, repertorio 286;

15) Elda - S. Eustacchio, con sede in Brescia, costituita per rogito Durante, in data 26 luglio 1963, repertorio 277;

16) Edificatrice I.M.E.A., con sede in Brescia, costituita per rogito Poli, in data 1° agosto 1963, repertorio 69949;

17) Edificatrice Casa Fiorita, con sede in Gardone V.T. (Brescia), costituita per rogito Poli, in data 25 ottobre 1963, repertorio 73667;

18) Edil-Lago di Como, con sede in Como, costituita per rogito Bellini, del 9 aprile 1963, repertorio 17125/2373;

19) Edil - Santa Caterina, con sede in Como, costituita per rogito Bellini, in data 15 novembre 1965, repertorio 22852/3842;

20) edil S.I.L.P. - Como II, con sede in Como, costituita per rogito Giuriani, in data 28 settembre 1963, repertorio 34830;
21) edificatrice San Cristoforo, con sede in Barzanò (Como), costituita per rogito Gilardi, in data 19 settembre 1964, repertorio 4048/1718;
22) edificatrice Dell'Olmo, con sede in Barzanò (Como), costituita per rogito Gilardi, in data 19 settembre 1964, repertorio 4056/1722;
23) edificatrice Bella Vista, con sede in Barzanò (Como), costituita per rogito Gilardi, in data 19 settembre 1944, repertorio 4054/1721;
24) di abitazione lavoratori Vighizzolesi, con sede in Vighizzolo di Cantù (Como), costituita per rogito Giannotti in data 14 ottobre 1963, repertorio 55514;
25) edil Fortuna, con sede in Cantù (Como), costituita per rogito Colnaghi in data 3 settembre 1964, repertorio 2189;
26) Edil ACLI - Piazza S. Stefano, con sede in Piazza S. Stefano di Cernobbio (Como), costituita per rogito Bellini, in data 27 marzo 1963, repertorio 17029-2356;
27) Del Palorcio. di Chiuso, con sede in Chiuso di Lecco (Como), costituita per rogito Gaetani, in data 8 febbraio 1953, repertorio 10053/4841;
28) abitazione per i dipendenti ENEL - Lecco e Circondario Vior, con sede in Lecco (Como), costituita per rogito Berera, in data 15 maggio 1964, repertorio 9745;
29) edil-dipendenti della s.r.l. Luigi Proserpio e Figli, con sede in Mariano Comense (Como), costituita per rogito Giurani, in data 26 febbraio 1964, repertorio 40334;
30) Edil - Popolare, con sede in Tavernerio (Como), costituita per rogito Bellini, in data 4 marzo 1963, repertorio 16920/2325;
31) edil. Caravina, con sede in Valsolda fraz. Cressogno (Como), costituita per rogito Manfredi in data 20 novembre 1965, repertorio 4538;
32) Edil Speranza, con sede in Crema (Cremona), costituita per rogito Gianì, in data 19 luglio 1963, repertorio 5284;
33) agricola di produzione e lavoro Giuseppe Di Vittorio, con sede in Gussola (Cremona), costituita per rogito Grossi, in data 23 marzo 1961, repertorio 11513/3002;
34) edil. Buona Volontà, con sede in Frassine di Mantova, costituita per rogito Nicolini, in data 20 novembre 1962, repertorio 19576;
35) di lavoro agricolo industriale tra braccianti terrazzieri e muratori, con sede in Marcaria (Mantova), costituita per rogito Antonioli, in data 31 ottobre 1945, repertorio 6161/3201;
36) edile comunale, con sede in Castellanza (Varese), costituita per rogito Fugazzola, in data 21 dicembre 1964, repertorio 48105.

(8123)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 163

Corso dei cambi del 27 agosto 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	625,15	624 —	624,20	624,05	624 —	626,15	624,10	624,05	625,15	623,80
Dollaro canadese	614 —	612,50	612,75	612,75	610 —	614 —	612,80	612,75	614 —	612,75
Franco svizzero	145,43	145,17	145,15	145,205	145 —	145,40	145,16	145,205	145,43	145,20
Corona danese	83,38	83,23	83,20	83,205	83,10	83,35	83,20	83,205	83,38	83,10
Corona norvegese	87,54	87,40	87,43	87,40	87,40	87,55	87,38	87,40	87,54	87,40
Corona svedese	120,64	120,43	120,45	120,43	120,10	120,62	120,43	120,43	120,64	120,50
Fiorino olandese	173,67	173,30	173,28	173,25	173 —	173,65	173,26	173,25	173,67	173,20
Franco belga	12,59	12,575	12,5680	12,569	12,57	12,58	12,573	12,569	12,59	12,565
Franco francese	113,27	113,06	113,05	113,07	113,10	113,42	113,09	113,07	113,27	113 —
Lira sterlina	1490,50	1487,80	1487,50	1487,95	1486,50	1490,50	1487,70	1487,95	1490,50	1487,25
Marco germanico	172,20	171,83	171,90	171,83	171,75	172,20	171,87	171,83	172,20	171,80
Scellino austriaco	24,22	24,18	24,17	24,1770	24,25	24,22	24,18	24,1770	24,22	24,19
Escudo portoghese	21,84	21,78	21,80	21,80	21,50	21,85	21,80	21,80	21,84	21,80
Peseta spagnola	8,99	8,97	8,97	8,968	8,90	8,99	8,965	9,968	8,99	8,96

Media dei titoli del 27 agosto 1970

Rendita 5 % 1935	93,525
Redimibile 3,50 % 1934	97,475
» 3,50 % (Ricostruzione)	75,20
» 5 % (Ricostruzione)	82,30
» 5 % (Riforma fondiaria)	79,70
» 5 % (Città di Trieste)	78,70
» 5 % (Beni esteri)	76,05
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	78,90
» 5,50 % » » 1968-83	81,10
» 5,50 % » » 1969-84	88,25
Certificato di credito del Tesoro 5 % 1976	96,65
» » » 5,50 % 1976	99,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,30
» » » 5,50 % 1977	99,65
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,20
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971)	98,425
» 5 % (» 1° aprile 1973)	92,175
» 5 % (» 1° aprile 1974)	90,125
» 5 % (» 1° aprile 1975)	89,775
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	89,725
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	89,75
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,375
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	96,20

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 agosto 1970

Dollaro USA	624,075
Dollaro canadese	612,775
Franco svizzero	145,182
Corona danese	83,202
Corona norvegese	87,39
Corona svedese	120,43
Fiorino olandese	173,225
Franco belga	12,571
Franco francese	113,08
Lira sterlina	1487,825
Marco germanico	171,85
Scellino austriaco	24,178
Escudo portoghese	21,80
Peseta spagnola	8,966

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni — in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625) — applicabili dal 17 settembre 1968 al 22 settembre 1968, a norma dei Regolamenti C.E.E. nn. 1098/68, 1292/68, 1389/68, 1391/68, 1410/68, 1430/68 e 1437/68 ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del Regolamento C.E.E. n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg (salvo diversa indicazione)
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 2,6 %	1,80
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 2,6 % e inferiore o uguale al 3 % per le esportazioni verso:	
	- la Spagna	2,84
	- l'Algeria	2,96
	- gli altri paesi terzi	2,80
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6 % per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona A (4)	2,00
	- gli altri paesi terzi	4,00
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 17% e inferiore o uguale al 21%	22,00
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39%	30,00
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39 %	54,50
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona B, C (4) ed il Giappone	23,00
	- gli altri paesi terzi	20,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, denaturati (1), senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	11,75
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'1,5 % e inferiore o uguale all'11 %	20,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %	28,50
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	34,50
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 25 % e inferiore o uguale al 27 % per le esportazioni verso:	
	- Ceylon	45,00
	- gli altri paesi terzi	42,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 27 % e inferiore o uguale al 41 %	44,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 41 %	57,50
ex 04.02-A-III	Latte e crema di latte, diversi dal siero di latte, conservati, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 3% e inferiore o uguale al 7%	4,00
ex 04.02-A-III	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 7 % e inferiore o uguale all'8,9 % . . . . , ...	11,00
ex 04.02-A-III	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'8,9 % e inferiore o uguale al 21 %	13,00
ex 04.02-A-III-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 %	30,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg (salvo diversa indicazione)
ex 04.02-A-III-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39 % e inferiore o uguale al 45 %	54,50
04.02-A-III-b) 2	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 45 %	62,50
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0,2000 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'1,5 % e inferiore o uguale all'11 %	0,2000 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %	0,2850 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	0,3450 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 25 % e inferiore o uguale al 27 %	0,4200 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 27 % e inferiore o uguale al 41 %	0,4400 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 41 %	0,5750 (2) per kg
ex 04.02-B-II	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6,9 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca lattica non grassa superiore al 15 %	4,25 (3)
ex 04.02-B-II	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 6,9 % e inferiore o uguale al 9,5 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca lattica non grassa superiore al 15 % . .	11,00 (3)
ex 04.02-B-II-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, con aggiunta di zuccheri, diversi da quelli in polvere detti «latte in blocchi», aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'11 % ed aventi tenore in sostanza secca lattica superiore al 45 % in peso . .	0,2700 (2) per kg
ex 04.02-B-II-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 9,5 % e inferiore o uguale al 21 % .	0,1100 (2) per kg
ex 04.02-B-II-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 % . . .	0,3000 (2) per kg
ex 04.02-B-II-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39 % e inferiore o uguale al 45 %	0,5450 (2) per kg
04.02-B-II-b) 2	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiori al 45 %	0,6250 (2) per kg
ex 04.03-A	Burro, avente tenore in peso di materie grasse uguale o superiore all'82 %	
	per le esportazioni verso:	
	- la Gran Bretagna . . .	106,50
	- i paesi della zona A (4) .	130,00
	- l'Argentina	139,50
	- gli altri paesi terzi	133,00
	- le destinazioni di cui all'articolo 2 del Regolamento n. 1041/67/CEE (5)	130,00
ex 04.03-B	Burro, avente tenore in peso di materie grasse superiore al 98 %	162,00
ex 04.03-B	Burro, avente tenore in peso di materie grasse superiore al 99,5 %	169,00
ex 04.04-A-II	Formaggi Emmental e Gruyère, diversi da quelli della sottovoce 04.04-A-I	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera, l'Austria ed il Liechtenstein	25,00
	- gli altri paesi terzi	38,00
ex 04.04-C	Formaggi a pasta erborinata, escluso il Roquefort	30,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 33 % in peso e aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca inferiore al 20 %	10,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg (salvo diversa indicazione)
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 38 % in peso e aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca uguale o superiore al 20 % e inferiore al 40 %	27,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 43 % in peso e aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca uguale o superiore al 40 % e inferiore al 55 %	43.00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 46 % in peso e aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca uguale o superiore al 55 %	54,00
ex 04.04 E-I	Formaggi Grana, Parmigiano Reggiano, Pecorino, Fiore sardo, in forme intere o in pezzi condizionati sotto vuoto e i formaggi diversi da quelli specificati nelle sottovoci da 04.04-A a 04.04-E aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 30 % in peso della sostanza secca e aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale al 50 %	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	40,00
	- gli altri paesi terzi .	50,00
ex 04.04-E-I-b) 1	Formaggi Cheddar, Chester, in forme intere, di una maturazione di almeno 3 mesi, aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 50 % in peso della sostanza secca ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa superiore al 50 % e inferiore o uguale al 57 %	76, 0
ex 04.04-E-I-b) 1	Formaggi Cheddar, Chester, in forme intere, di una maturazione inferiore a 3 mesi, aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 50 % in peso della sostanza secca ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa superiore al 50 % e inferiore o uguale al 57 %	68,00
ex 04.04-E-I-b) 2	Formaggio Tilsit, avente tenore di materie grasse superiore al 44 % in peso della sostanza secca	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	16,67
	- gli altri paesi terzi	46,00
ex 04.04-E-I-b) 3	Formaggi Butterkäse, Edam, Fontal, Fontina, Friese nagel en Kanterkaas, Galantine, Gouda, Italico, Leidse, Mimolette, Saint-Paulin e i formaggi diversi da quelli specificati nelle sottovoci da 04.04-A a 04.04-E aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 30 % in peso della sostanza secca ed aventi tenore di acqua, in peso, della sostanza non grassa superiore al 50 % e inferiore o uguale al 67 %	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	16,67
	- la Gran Bretagna	40,86
	- la Spagna	35,22
	- gli Stati Uniti d'America	33,56
	- il Canada ed il Portorico	44,06
	- l'Australia	39,08
	- il Giappone	56,00
	- gli altri paesi terzi	46,00

(1) Ai sensi di questa sottovoce, è considerato latte in polvere denaturato il prodotto che è stato denaturato conformemente alle disposizioni del Regolamento C.E.E. n. 1106/68.

(2) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso del saccarosio aggiunto non deve essere preso in considerazione.
L'importo della restituzione per 100 Kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto;
b) un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 106,85.

(3) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
a) l'importo espresso per 100 chilogrammi;
b) un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 106,85.

(4) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle Zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA A: Burundi, Cameroun, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Costa d'Avorio, Dahomey, Gabon, Guinea, Alto Volta, Madagascar, Malì, Mauritania, Niger, Repubblica centrafricana, Ruanda, Senegal, Territorio degli Afars e degli Issas, Ciad, Togo.
ZONA B: Messico, Paesi dell'America centrale, Paesi dell'America del sud, Grandi e Piccole Antille.
ZONA C: Paesi asiatici all'est dell'Iran, ivi compresa l'URSS asiatica e le isole degli oceani Indiano e Pacifico, situati tra il 60° e il 180° meridiano, all'esclusione dell'Australia, della Nuova Zelanda e del Giappone.
ZONA D: URSS e altri paesi europei o territori europei che applicano un regime di commercio di Stato.

(5) Le destinazioni, di cui all'articolo 2 del Regolamento C.E.E. n. 1041/67, sono le seguenti:
a) approvvigionamento delle navi destinate alla navigazione marittima o degli aeromobili che servono le linee internazionali, comprese quelle intracomunitarie;
b) Organizzazioni Internazionali stabilite nella Comunità (subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze);
c) Forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro della C.E.E. e non appartenenti allo Stato membro medesimo (subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze).

(7204)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso pubblico, per titoli e per esami, a ventinove posti di assistente sociale

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per titoli e per esami, a ventinove posti di assistente sociale presso le istituzioni sanitarie dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (categoria di concetto, ruolo « assistenti sociali »).

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano in possesso dei seguenti requisiti:

A) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

B) diploma di assistente sociale rilasciato da una scuola debitamente autorizzata;

C) cittadinanza italiana;

D) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35;

E) buona condotta morale e civile. L'istituto si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta morale e civile e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso;

F) godimento dei diritti politici;

G) avere ottemperato agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

H) idoneità fisica a prestare servizio presso le istituzioni sanitarie.

Art. 3.

Elevazione del limite massimo di età

Il limite massimo di età previsto dall'art. 2 lettera *D*) è elevato:

a) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati o internati dal nemico, per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive integrazioni ed estensioni, e per tutti coloro che abbiano titolo, a norma di legge, a fruire dei benefici accordati ai combattenti dalle disposizioni in vigore. Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati;

b) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a 44 anni:

1) per i decorati di medaglia al valor militare e croce di guerra al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

2) per i capi di famiglie numerose, intendendosi per famiglie numerose quelle costituite da almeno sette figli viventi computando fra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) si cumulano tra di loro purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età; la elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con le elevazioni di cui alle lettere *b*) e *c*) ed al n. 2) della lettera *d*), salvo sempre il citato limite massimo di 45 anni;

e) a 45 anni, ritenendosi pero assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

2) per il personale licenziato dagli Enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego;

f) a 55 anni, ritenendosi del pari assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, a norma di legge, sia stata accordata analoga elevazione del limite massimo di età (invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di caduti in guerra, o per servizio, o sul lavoro, ecc.).

I dipendenti a rapporto d'impiego di ruolo e non di ruolo in servizio presso l'istituto alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui trattasi, possono partecipare al concorso stesso in deroga al limite di età.

Art. 4.

Presentazione delle domande - Termini e modalità

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata e secondo lo schema allegato al presente bando, dovranno essere presentate o fatte pervenire in piego raccomandato alla direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Servizio gestione case di cura e di ricovero, ufficio V - Sezione 1ª) in Roma, viale dell'Agricoltura - E.U.R., entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

La data di arrivo delle domande fatte pervenire per posta è stabilita dal bollo a data apposto dall'istituto.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande perverranno — per qualsiasi motivo — alla direzione generale dell'istituto dopo il suddetto termine (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio dell'istituto).

Parimenti non saranno ammessi al concorso quei candidati che — anche se in tempo utile — avranno presentato le relative domande ad amministrazioni diverse dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

L'istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'istituto stesso, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma in calce alla domande deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15: funzionari competenti a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dell'istituto la firma potrà essere autenticata dal dirigente la rispettiva unità funzionale. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante l'unità di appartenenza.

Per sostenere le prove d'esame il candidato, ammesso a sostenere le prove stesse, dovrà presentare idoneo documento di riconoscimento.

Art. 5.

Presentazione dei titoli - Termine e modalità

Ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto per i titoli i concorrenti dovranno allegare alla domanda, con elenco in duplice copia, i certificati comprovanti l'eventuale possesso di diplomi di laurea o di specializzazione, di titoli professionali e scientifici (quali, ad esempio, i titoli relativi ai concorsi, alle borse di studio, alle frequenze a corsi vari di studio, ai servizi prestati, ecc.), e di ogni altro titolo che essi riterranno opportuno produrre nel loro interesse, nonchè le pubblicazioni a stampa da esibirsi in duplice copia.

Non sarà tenuto conto dei titoli che perverranno oltre il termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 6.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice sarà nominata dal Presidente dell'istituto e, qualora il numero dei candidati lo richieda, potrà essere suddivisa in sottocommissioni.

Art. 7.
Prove d'esame

Le prove d'esame, la cui durata sarà stabilita dalla commissione giudicatrice, consisteranno in due prove scritte ed una orale sulle materie indicate nel programma di cui all'allegato *B* al presente bando.

Per lo svolgimento delle prove d'esame saranno osservate in quanto applicabili le disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La commissione giudicatrice del concorso stabilirà l'ordine di svolgimento delle prove scritte.

Art. 8.
Votazioni minime

I candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse, saranno ammessi alla prova orale.

Saranno considerati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno una votazione di sette decimi.

Il punteggio per i titoli non potrà superare i dieci punti. La commissione giudicatrice stabilirà, prima dell'effettuazione delle prove d'esame, i criteri per la valutazione dei titoli.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma dei punti riportati nella valutazione dei titoli, nelle singole prove scritte e nella prova orale.

Art. 9.
Formazione della graduatoria

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata.

Nei casi di parità di votazione complessiva saranno preferiti nell'ordine:

1) gli insigniti di medaglia al valore militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatti di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) i mutilati ed invalidi del lavoro;
6) gli orfani di guerra;
7) gli orfani di caduti per fatti di guerra;
8) gli orfani dei caduti per servizio;
9) gli orfani dei caduti sul lavoro;
10) i feriti in combattimento;
11) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra;
14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
15) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra;
17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatti di guerra;
18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze dell'istituto;
22) i coniugati, con riguardo al numero dei figli;
23) i mutilati ed invalidi civili.

A parità di titolo la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato riguardo al numero dei figli;
b) dall'età.

I candidati che avranno conseguito l'idoneità dovranno far pervenire nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata, sotto pena di decadenza dai relativi benefici, i documenti comprovanti il possesso dei titoli di precedenza e di preferenza nella nomina sopra elencati, redatti in conformità delle disposizioni al riguardo vigenti.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi — semprechè siano stati documentati entro i termini di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei del concorso, ai fini del conferimento della nomina, saranno formate con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia, tenendo conto delle riserve di posti previste in favore di particolari categorie di cittadini (invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, orfani e vedove di guerra per servizio e per lavoro, invalidi civili, sordomuti, ex combattenti ed equiparati).

Art. 10.
Presentazione dei documenti da parte dei vincitori e visita medica

La graduatoria di merito e la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso saranno sottoposte all'approvazione del Comitato esecutivo sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i candidati risultati vincitori dovranno presentare o far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) diplomi originali dei titoli di studio (istruzione secondaria di secondo grado e assistente sociale) ovvero i documenti rilasciati dalle competenti autorità scolastiche in sostituzione dei diplomi stessi. E' data, altresì, facoltà di produrre in luogo del diploma o del certificato sostitutivo relativi agli anzidetti titoli di studio, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, copia autentica in bollo di detti documenti.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali debbono essere legalizzate dal provveditore agli studi, ai sensi dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Non è consentita la presentazione di certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale;

b) estratto dell'atto di nascita, in carta bollata. Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dall'art. 3 del presente bando, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti predetti ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina a' termini del precedente art. 9;

c) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

d) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non sia incorso in alcuna delle cause che a' termini delle disposizioni vigenti ne impedscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata. Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

f) copia aggiornata, provvista di bollo, dello stato di servizio militare, per gli ufficiali, o del foglio matricolare, per i sottufficiali e militari di truppa, compresi gli abili arruolati dai consigli di leva, che ancora non abbiano prestato servizio militare, ovvero certificato di esito di leva, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza e vidimato dal commissario di leva, per i riformati o rivedibili, o, infine, certificato in carta da bollo, rilasciato dal sindaco, comprovante l'iscrizione nelle liste di leva per gli appartenenti a classi non ancora chiamate a visita militare;

g) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da un notaio, applicata su carta da bollo.

Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della idoneità fisica a prestare servizio presso le istituzioni sanitarie, l'amministrazione inviterà i candidati, utilmente collocati in graduatoria, presso l'ospedale più vicino alla residenza dei candidati stessi, perchè, fermo restando quanto è previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi degli invalidi di guerra e categorie equiparate, siano sottoposti a visita medica da un sanitario di sua fiducia.

Per i vincitori in servizio presso l'Istituto la Direzione generale ha facoltà di non procedere all'accertamento di cui sopra.

I documenti di cui alle lettere c), d) *ed* e) *dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di richiesta dei documenti stessi.*

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti che, alla data di comunicazione dell'esito del concorso, siano in servizio presso l'I.N.P.S., sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dello istituto.

Il possesso del requisito della buona condotta verrà accertato d'ufficio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Art. 11.

Assunzione in servizio

Il comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina dei vincitori.

I candidati che, pur avendo superato le prove d'esame, non risultino compresi tra i vincitori non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti eventualmente scoperti nel ruolo nè quelli che si renderanno successivamente vacanti.

Contro la deliberazione di nomina del comitato esecutivo, da pubblicarsi nel « Bollettino ufficiale del personale » dell'Istituto, non è ammesso ricorso ad altri organi dell'istituto stesso.

I vincitori dovranno prestare servizio di prova per la durata di sei mesi, salvo quanto è previsto dalle vigenti norme del regolamento per il personale dell'Istituto nei confronti dei dipendenti dell'istituto stesso.

Il rapporto d'impiego con l'istituto è regolato con contratto individuale della durata di cinque anni, che sarà stipulato dopo che sia stato superato lodevolmente a giudizio insindacabile del comitato esecutivo, il periodo di prova.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano servizio nella residenza assegnata saranno considerati rinunciatari al posto.

Ai candidati nominati verrà corrisposto il trattamento economico previsto dalle norme in vigore.

Il presidente: FANELLI

ALLEGATO *A*

(Carta bollata)

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio gestione case di cura e di ricovero - Ufficio V - Sezione 1ª - Viale dell'Agricoltura - 00100 ROMA - EUR

. . l . . sottoscritt . . . . (cognome e nome; le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome del marito, il nome e cognome propri) nat . . a . . . . il . . . . . . (1) domanda di essere ammess . . a partecipare al concorso, per titoli e per esami, a ventinove posti di assistente sociale.

A tal fine . . l . . sottoscritt . . dichiara:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritt . . nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso dei diplomi di . . . . . (indicare il titolo di studio di istruzione secondaria di 2° grado) e di assistente sociale conseguiti rispettivamente il . . . . . . (indicare giorno, mese ed anno), presso . . . . (indirizzo delle scuole);

e) di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: . . . .;

f) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età in base al titolo . . . .; (4)

g) di essere residente nel comune di . . . . . . (provincia di . . . . . (5);

. . l . . sottoscritt . . unisce alla presente domanda i titoli e le pubblicazioni che intende far valere ai fini della attribuzione del relativo punteggio e che risultano indicati nell'elenco in duplice copia allegato alla domanda stessa.

In caso di nomina . . l . . sottoscritt . . è dispost . . a raggiungere qualsiasi destinazione.

. . l . . sottoscritt . . chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (6); impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:

Indirizzo . . . . (comprensivo del codice di avviamento postale).

Luogo e data . . . . . .

Firma

. . . .

(7) (da autenticarsi da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge **4 gennaio 1968, n. 15: funzionario** competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato del sindaco).

---

(1) Se dipendente dell'INPS indicare la data di assunzione, la qualifica e l'unità funzionale di appartenenza.

(2) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati, ovvero siano intervenuti: amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ovvero i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'art. 3 del bando.

(5) Qualora il periodo di residenza sia inferiore ad un anno, indicare anche la precedente residenza.

(6) I dipendenti dell'Istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(7) Per i dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere autenticata dal dirigente la rispettiva unità funzionale; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata di appartenenza.

Visto, *Il presidente*: FANELLI

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) Servizio sociale, elementi di psicologia e sociologia.

2) Legislazione previdenziale e assistenziale.

1. - a) *Servizio sociale*:

Principi etici e scientifici del servizio sociale - Bisogni umani fondamentali e principali manifestazioni patologiche della società moderna - Evoluzione dei ruoli - Metodologia generale del servizio sociale; studio e raccolta dei dati (individuo, gruppo, comunità) - diagnosi - intervento, con particolare riguardo alle tecniche del colloquio e della discussione - valutazione - documentazione. - Le attività professionali specifiche: servizio sociale individuale - servizio sociale di gruppo - servizio sociale di comunità - amministrazione dei servizi sociali - ricerca di servizio sociale - azione sociale - loro fini, caratteristiche, interazioni. - Il rapporto professionale: vari tipi e livelli di rapporto - uso che l'assistente sociale può farne - lavoro in équipe, con particolare riguardo alla finalità clinico-sociale dell'assistenza antitubercolare. - Il servizio sociale ospedaliero - Il servizio sociale e le altre professioni aventi per oggetto l'uomo: caratteri distintivi, rapporti, interdipendenze.

b) *Elementi di psicologia*:

Elementi fondamentali di psicologia generale, differenziale, sociale. - Nozioni di psicologia applicata: all'apprendimento e riadattamento scolastico; all'orientamento e riadattamento professionale degli invalidi; ai problemi determinati da situazioni fisiologiche critiche, dalla ospedalizzazione in genere, dalla degenza e dagli esiti della tubercolosi, in particolare.

c) *Elementi di sociologia*:

Concetti, indirizzi generali, metodi in sociologia. - I fattori geografico, antropologico, demografico, economico, tecnico, psicologico, religioso, ideologico e la loro influenza sulla organizzazione e i fenomeni sociali. - Individuo, cultura, personalità. - Comunicazione e trasformazione culturale e problemi del mondo moderno, con particolare riguardo al livello di sviluppo delle diverse regioni.

2 - *Legislazione previdenziale e assistenziale*:

Prevenzione, previdenza, assistenza e sicurezza sociale: concetti, caratteri distintivi, punti di convergenza. - Gli elementi del rapporto di assicurazione sociale: soggetti, oggetto, contenuto. - Gli eventi coperti dall'assicurazione sociale: malattia - infortunio - malattia professionale - tubercolosi - maternità - invalidità - vecchiaia - morte - disoccupazione - carichi di famiglia. Gli obblighi contributivi. - Il diritto alle prestazioni economiche e sanitarie. - Difesa delle capacità produttive degli assicurati contro la tbc e dei disoccupati. - Perfezionamento professionale. - Riqualificazione. - Integrazione sociale dei tbc. - La sicurezza sociale: concetti fondamentali. La dichiarazione universale dei diritti umani. - Il fenomeno della indigenza. - L'intervento sociale. - L'evoluzione dell'assistenza. - L'assistenza nell'ordinamento italiano: le fonti, i soggetti, l'oggetto. - L'assistenza obbligatoria, con particolare riferimento all'assistenza sanitaria e ospedaliera: organi centrali, provinciali e comunali, compiti delle varie amministrazioni, procedure, prestazioni. - Assistenza sanitaria scolastica. - Profilassi e assistenza delle malattie sociali. - Assistenza ospedaliera ed extra ospedaliera agli ammalati di tbc. - I Consorzi provinciali antitubercolari: loro natura, scopi, funzionamento. - L'organizzazione assistenziale psico-pedagogica. Altri organismi di assistenza pubblica, loro ordinamento e prestazioni: O.N.M.I. - C.R.I. - E.N.A.O.L.I. ecc. - L'educazione sanitaria della popolazione.

La prova orale oltre che sulle anzidette materie, verterà su:

1) Elementi di diritto pubblico.
2) Elementi di diritto privato.

1. - *Elementi di diritto pubblico*:

Diritti e doveri dei cittadini previsti dalla Costituzione. - Organi costituzionali dello Stato. - Funzione legislativa, esecutiva e giurisdizionale. - Ordinamento amministrativo dello Stato: centrale e periferico. - Enti di diritto pubblico. - Cenni sul rapporto di pubblico impiego: diritti e doveri dell'impiegato.

2. - *Elementi di diritto privato*:

Limitatamente al contenuto del libro I del codice civile: delle persone e della famiglia.

Visto, *il presidente*: FANELLI

(8034)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso pubblico per esami a quattordici posti di assistente in prova del genio civile per uffici ricadenti nella giurisdizione del provveditorato alle opere pubbliche di Bologna.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, che approva il regolamento del personale del genio civile, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 1° febbraio 1932, n. 401, che detta norme sugli esami di ammissione ai posti di aiuto assistente del genio civile;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 6 agosto 1967, n. 698;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Considerato che alla data odierna nel ruolo degli assistenti della carriera esecutiva vi sono settantadue vacanze;

Che trenta di tali vacanze devono essere accantonate a favore delle categorie di riservatari nella misura di ventitre posti per quella degli invalidi del lavoro e di sette posti per quella dei sordomuti;

Che quattordici di tali vacanze sono state messe a concorso con il decreto ministeriale n. 23241 del 16 giugno 1970 registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1970, registro n. 13, foglio n. 186;

Che quattordici di tali vacanze sono state messe a concorso con decreto ministeriale n. 23670 del 19 giugno 1970, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1970, registro n. 13, foglio n. 177;

Che l'amministrazione intende, ora, mettere a concorso i restanti quattordici posti;

Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico per esami a quattordici posti di assistente in prova del ruolo del personale della carriera esecutiva, da assegnare presso gli uffici del genio civile ricadenti nella giurisdizione del provveditorato alle opere pubbliche di Bologna.

L'amministrazione si riserva di avvalersi della facoltà di cui all'art. 8 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) possesso di uno dei seguenti titoli di studio, con esclusione di titoli equipollenti:

a) licenza di scuola media di primo grado;

b) diploma di computista commerciale;

c) licenza di scuola ginnasiale o tecnica o di arti e mestieri secondo i vecchi ordinamenti scolastici;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salvo le deroghe previste dalla vigente legislazione ed elencate nell'allegato n. 3;

6) avere il godimento dei diritti politici;

7) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi a concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano decaduti presso una pubblica amministrazione, ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio allo accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.
Presentazione e forma delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato 2 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo data apposto dal Ministero.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare che intende concorrere per l'assegnazione dei posti vacanti presso gli uffici del genio civile ricadenti nella giurisdizione del provveditorato alle opere pubbliche di Bologna e dovrà, inoltre, dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita, nonchè, in caso di superamento del limite di età di anni 32, i titoli che danno diritto all'aumento del limite stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, indicando quando del caso, le eventuali condanne riportate anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto, o perdono giudiziale;

f) il titolo di studio posseduto, l'istituto che lo ha rilasciato, nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) la propria residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il cambio sia avvenuto da meno di un anno;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o di revoca o di dispensa o di decadenza ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

l) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse eventuali comunicazioni;

m) l'impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo, nè delle domande non compilate nella forma e con tutte le indicazioni di cui ai commi precedenti, nè di quelle non autenticate o non recanti il visto prescritto.

L'amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la rettifica delle domande che non risultassero regolari.

Art. 4.

Commissione di esame

La commissione esaminatrice del concorso sarà composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e sarà nominata con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 5.

Svolgimento degli esami

Gli esami avranno luogo in Bologna e consteranno di due prove scritte e di una prova orale nelle materie elencate nel programma annesso al presente decreto (allegato 1).

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte, almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sara dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere la prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avra ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, elenco che verra affisso nello stesso giorno nell'albo dell'amministrazione

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

Art. 6.

Documenti personali di riconoscimento

Per sostenere le prove di esame il candidato dovrà essere munito di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;

b) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta di identità;

g) patente di guida.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), e), *f*) e *g*) non devono essere scaduti per decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 7.

Titoli di preferenza e precedenza

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale Divisione 2ª, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricezione dell'invito, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli validi ai fini della preferenza e precedenza alla nomina, nonchè quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età.

I titoli di preferenza o precedenza alla nomina, elencati nell'allegato 4 del presente decreto, sono validi anche se vengono conseguiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di cui all'art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine di cui al comma precedente.

Art. 8.

Graduatoria

La graduatoria di merito, formata dalla commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Documenti di rito

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare a pena di decadenza, nel termine di giorni venti decorrenti dalla data di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti in carta bollata ai sensi delle disposizioni vigenti:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza oppure dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2 al n. 2);

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato medico attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune e deve contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i mutilati ed invalidi di guerra per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio ed assimilati, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se lo

aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dello impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di controllo da parte di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciati dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alla capitaneria di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella di ricezione della richiesta.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5), 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Dei documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale, divisione 2ª, dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

L'amministrazione potrà concedere una proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non avervi potuto far ritorno.

Art. 10.

Periodo di prova - Nomina in ruolo e trattamento economico

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova, ed a essi sarà corrisposto durante il periodo di prova, un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio annuo, della qualifica iniziale stabilito per gli impiegati di ruolo con il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive integrazioni e modifiche oltre alle altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'amministrazione di cui agli articoli 3 ed 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato.

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo, compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 11.

Rinvio

Per ciò che non è contenuto nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1970

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *luglio* 1970
Registro n. 15, *foglio n.* 69

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

Sono oggetto delle prove scritte le seguenti materie:

1) compilazione di rapporti informativi sui lavori in corso di esecuzione;

2) nozioni di aritmetica e geometria elementare piana e solida - Misurazione di lavori e provviste;

3) disegno lineare planimetrico ed altimetrico - Piani quotati ed a curve di livello.

Sono oggetto delle prove orali oltre le materie di cui ai numeri 2) e 3) anche le seguenti:

4) compilazione del giornale dei lavori, del libretto delle misure, di liste settimanali;

5) nozioni dei materiali da costruzioni, naturali ed artificiali ed impiego dei medesimi;

6) nozioni sul modo di esecuzione dei lavori di terra, di muratura (in pietrame, in mattoni, in cemento armato), in legno, in ferro e delle opere di finimento dei fabbricati;

7) diritti e doveri dell'impiegato;

8) nozioni elementari sull'ordinamento dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

9) nozioni elementari di statistica.

Prova pratica: dattilografia.

Roma, addì 24 giugno 1970

Il Ministro: LAURICELLA

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo

Al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª — ROMA

Il sottoscritto . . . . . . , nato a . . . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . . . residente in . . . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . . . , n. . . . . . . (1) chiede di essere ammesso al concorso pubblico per esami a quattordici posti di assistente in prova del genio civile per uffici ricadenti nella giurisdizione del provveditorato alle opere pubbliche di Bologna.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 4 del bando perchè . . . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (3);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (4);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito presso . . . . . . in data . . . . . .

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . . . . (5);

f) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . . . . . . con la qualifica di . . . . . . presso il quale è stato assunto il . . . . . . (oppure: di non essere alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

h) di impegnarsi in caso di nomina a raggiungere qualsiasi residenza.

Data . . . . . .

Firma . . . . . . (7)
(autenticata)

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . . . .

---

(1) Nel caso in cui sia avvenuto, da meno di un anno, il cambio di residenza, indicare la precedente residenza.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 4 del bando, che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e la autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . . . . di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva; di non aver prestato servizio militare perchè pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono. La autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione.

ALLEGATO 3

Categorie per le quali è aumentato il limite massimo di età

Il limite massimo di età previsto dall'art. 2 è elevato:

1) di due anni, per coloro che siano coniugati, e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23 convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93.

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se successivamente sia intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93, nonchè dell'art. 4 della legge medesima, integrato con legge 28 novembre 1957, n. 1143 e con legge 6 dicembre 1960, n. 1556;

c) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518; decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 93; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7;

d) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica nei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, numero 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1678; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212; decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385;

e) per il personale della Marina addetto per almeno tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3; decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1949, n. 170);

f) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

g) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

h) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885);

i) per i profughi dell'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

l) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, i quali si trovino in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31;

m) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i quali si trovino in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

n) per i profughi dal territorio nazionale colpito dalla guerra, i quali si trovano in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

o) per le altre categorie di profughi cui le vigenti disposizioni estendono il presente beneficio;

p) per il personale militare che per conto dell'O.N.U. abbia prestato o presti servizio in zone d'intervento (legge 11 dicembre 1962, n. 1746);

3) a trentanove anni:

a) per i decorati al valor militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17; regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116;

b) per i capi famiglia numerosa (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2 modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);

4) a quaranta anni, per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5 e testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 art. 2, n. 2);

5) a quarantacinque anni, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; il beneficio si applica per un quinquennio dalla cessazione del rapporto d'impiego;

6) a cinquantacinque anni, per i mutilati e gli invalidi di guerra (legge 5 marzo 1963, n. 367, art. 7) nonchè per le categorie ad essi assimilate e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, art. 9);

b) per i mutilati ed invalidi della guerra di liberazione condotta in formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2);

c) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1; legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9 e legge 5 marzo 1963, n. 367, art. 7);

d) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 7);

e) per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile (legge 15 luglio 1950, n. 539 e legge 24 febbraio 1953, n. 142, art. 18);

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1951, n. 660) limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

g) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici, verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, articoli 5 e 6, decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1955, n. 1550);

h) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5);

i) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, facendo parte delle forze armate tedesche e delle formazioni armate organizzate da esse, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467);

l) per i mutilati o invalidi della sedicente repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298);

m) per i mutilati ed invalidi in conseguenza, di deportazione o internamento ad opera del nemico (art. 2 legge 14 marzo 1961, n. 130);

n) per gli appartenenti ad ogni altra categoria assimilata ai mutilati e invalidi di guerra, a norma delle vigenti disposizioni: non sono ammessi al beneficio gli invalidi che abbiano perduto ogni capacità lavorativa; nonchè gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4) e 10) della categoria 9ª e da 3) a 6) della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa; nonchè infine, gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, eccettuati quelli di cui alle voci da 4) a 10) della tabella stessa;

7) a 55 anni per i mutilati e gli invalidi del lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851) con esclusione delle categorie contemplate dall'art. 11 della legge medesima);

8) a 55 anni per gli orfani di guerra e gli orfani dei caduti per causa di servizio (legge 15 novembre 1965, n. 1288, art. 6); nonchè per gli orfani dei caduti sul lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851);

9) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178);

10) per gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Per gli assistenti straordinari volontari od incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, n. 1172, art. 17, ratificato, con modificazioni, della legge 24 giugno 1950, n. 465).

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 3), 9) e 10) che precedono, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2).

Non si cumulano tra loro gli aumenti di cui al precedente n. 2);

11) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che siano impiegati statali di ruolo o operai permanenti dello Stato;

b) per i candidati che siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vice brigadieri, graduati o militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti, che siano in possesso degli altri requisiti necessari (legge 26 marzo 1965, n. 229);

c) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e che siano cessati dal servizio, a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4).

ALLEGATO 4

Titoli di preferenza e precedenza

Titoli validi ai fini dell'attribuzione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni sono:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

2) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467 nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

3) per i mutilati e gli invalidi per servizio: libretto di pensione privilegiata ordinaria o l'estratto del medesimo; oppure il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituito col decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*);

4) per gli ex combattenti, i partigiani combattenti e per i reduci della prigionia: oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, anche la prescritta dichiarazione integrativa su carta da bollo;

5) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: apposita attestazione in carta bollata rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

6) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, e cessata la sovranità dello Stato italiano, profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137: una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza in carta bollata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

7) per i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885: l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata;

8) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale: copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in bollo;

9) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per fatti d'arme, verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori dell'ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali, di cui all'art. 2, terzo comma della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione in carta da bollo, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

10) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui al precedente n. 2) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

11) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

12) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nel precedente n. 9) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove di guerra dovranno produrre, ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre una dichiarazione in carta da bollo, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

13) per i coniugati ed i vedovi con prole: lo stato di famiglia su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante per i capi di famiglia numerosa che la famiglia stessa è composta da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i caduti in guerra;

14) per i candidati che appartengono al personale civile non di ruolo: un certificato su carta bollata rilasciato dalla amministrazione dalla quale dipendono;

15) per i mutilati e invalidi di cui alla legge 5 ottobre 1962 n. 1539: il documento di iscrizione nel ruolo dei mutilati e invalidi civili formato presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

16) per i mutilati e gli invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851: il documento di iscrizione sul rispettivo elenco presso le sezioni provinciali della relativa associazione nazionale.

(8066)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la Corte d'appello di Potenza.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E LA GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 1970, registrato il 21 marzo successivo, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le corti di appello per l'anno 1970;

Letta la nota 1828 in data 12 giugno 1970, con la quale il presidente della Corte d'appello di Potenza nell'informare che il dott. Luigi Gorini, sostituto procuratore generale presso la stessa corte d'appello e componente supplente di quella commissione, è stato trasferito ad altra sede, propone la sostituzione del medesimo con il dott. Alberto Vitagliano, sostituto procuratore generale;

Poichè si ravvisa necessaria detta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Alberto Vitagliano, sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di Potenza, è nominato componente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la stessa corte d'appello in sostituzione del dott. Luigi Gorini.

Roma, addì 13 luglio 1970

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1970
Registro n. 21 *Grazia e giustizia, foglio n.* 64

(8104)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CREMONA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cremona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1255 del 12 aprile 1967, relativo al bando di concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti al 30 novembre 1966 in provincia di Cremona;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso, nominata con proprio decreto n. 3428 del 20 dicembre 1969, nonchè la graduatoria dei concorrenti formulata dalla medesima commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso in premessa:

1. Regina Luigi	punti	63,698	su 120
2. Moglia Umberto	»	60,103	»
3. Gelera Enrico	»	56,437	»
4. Mantovani Emilio	»	56,293	»
5. Pisati Franco	»	55,155	»
6. Riva Pierfelice	»	52,833	»
7. Ghizzardi Bruno	»	52,172	»
8. Rosa Angelo	»	51,802	»
9. Truncali Michele	»	49,063	»
10. Frassi Giovanni	»	48,384	»
11. Goi Valentino	»	48,381	»
12. Calisi Alessandro	»	48,200	»
13. Aglietti Leone	»	47,212	»
14. Poli Giovanni	»	46,727	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cremona e per otto giorni consecutivi, nell'albo di questo ufficio e della prefettura di Cremona e dei comuni interessati.

Cremona, addì 28 luglio 1970

Il medico provinciale: BORROMEI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2014 del 28 luglio 1970, con cui è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Cremona al 30 novembre 1966;

Vista l'indicazione delle sedi in ordine di preferenza fatta dai concorrenti nelle rispettive domande di partecipazione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi dei sanitari addetti ai servizi dei comuni approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti concorrenti dichiarati idonei nel concorso di cui alle premesse sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco di ciascuno indicate:

1) Regina Luigi: condotta unica di Piadena;
2) Moglia Umberto: condotta unica di Sesto ed Uniti;
3) Gelera Enrico: condotta unica di Stagno Lombardo;
4) Mantovani Emilio: condotta consorziata di Voltido-Drizzona;
5) Pisati Franco: condotta unica di Agnadello;
6) Riva Pierfelice: condotta unica di Motta Baluffi.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Cremona e per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio e della prefettura di Cremona nonchè a quello dei comuni interessati.

Cremona, addì 29 luglio 1970

Il medico provinciale: BORROMEI

(8078)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VERCELLI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vercelli

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 721 in data 6 febbraio 1970, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Vercelli al 30 novembre 1968;

Visto il decreto n. 2664 in data 26 giugno 1970, con il quale il dott. Pierangelo Mazza è stato assegnato alla condotta medica del comune di Asigliano;

Preso atto della lettera n. 1469 in data 29 luglio 1970, con la quale il comune di Asigliano partecipa che il dott. Pierangelo Mazza ha rinunciato alla nomina per la condotta di che trattasi;

Ritenuto che per effetto della succitata rinuncia occorre procedere alla assegnazione della citata condotta medica utilizzando la graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei;

Visto l'ordine delle preferenze indicate dai candidati nella domanda di ammissione al concorso;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Massimo Gennaro, nato a Pancalieri (TO) il 16 aprile 1925, è assegnato alla condotta medica del comune di Asigliano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Vercelli, addì 5 agosto 1970

p. *Il medico provinciale:* SELLA

(8106)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESCARA

Graduatoria generale del concorso al posto di medico aggiunto vacante nel comune di Pescara

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1229 del 21 marzo 1970 con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami per il conferimento di un posto di medico aggiunto presso l'ufficio sanitario del comune di Pescara;

Visti gli atti relativi ai lavori della commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità delle operazioni;

Visto l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Lanza Olimpio, unico candidato idoneo con punti 173,55 su 200 nel concorso di cui in premessa, è dichiarato vincitore del concorso per il posto di medico aggiunto presso l'ufficio sanitario del comune di Pescara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Pescara e del comune di Pescara.

Pescara, addì 13 luglio 1970

Il medico provinciale: FRANCO

(8076)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Alessandria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5038 in data 29 marzo 1969, con il quale vennero messe a concorso le condotte ostetriche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1968;

Visto il proprio decreto n. 2631 in data 30 giugno 1970, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate al concorso suddetto;

Viste le domande delle candidate con l'indicazione delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed altri aventi diritto di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Considerato che le vincitrici delle condotte ostetriche di S. Salvatore Monf./Castelletto Monf. (consorzio) e Pasturana/Tassarolo (consorzio), hanno rinunziato alle condotte loro assegnate;

Ritenuto che deve procedersi alla assegnazione delle sedi stesse alle candidate che seguono in graduatoria, tenendo conto dell'ordine preferenziale indicato dalle candidate nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Decreta:

Le seguenti candidate risultate idonee al concorso di cui in premessa, sono state dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco di ciascuna indicata:

1) Morzone Egle: S. Salvatore Monf./Castelletto Monf. (consorzio);

2) De Ambrogio Luigina: Pasturana/Tassarolo (consorzio).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia, sul Bollettino atti ufficiali della prefettura e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Alessandria, addì 3 agosto 1970

Il medico provinciale: GUANTI

(8081)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TORINO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Torino

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 50/1978 in data 30 dicembre 1968, con il quale venne indetto il pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1968;

Visto il decreto n. 50/1264 in data 16 aprile 1970, con il quale la signora Maria Martini ved. Bianco, ostetrica condotta del comune di S. Mauro Torinese, è stata nominata componente la costituenda commissione giudicatrice del concorso sopra indicato, ai sensi dell'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto l'art. 12 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 12 del decreto presidenziale 23 ottobre 1963, n. 2211, che sostituisce l'art. 50 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la citata legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e del prefetto nonchè la terna proposta dal competente organo di categoria;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296 istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico, indetto con decreto n. 50/1978 in data 30 dicembre 1968, per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Torino, è costituita come segue:

Presidente:

Lonoce dott. Anna, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Leoni dott. Mario, medico provinciale capo del Ministero della sanità;

Barbagallo dott. Salvatore, consigliere di 1ª classe di prefettura;

Vecchietti prof. dott. Giuseppe, direttore della clinica ostetrica, ginecologica dell'Università di Torino;

Pesce dott. Corrado, libero esercente specializzato in ostetricia;

Martini ved. Bianco signora Maria, ostetrica condotta.

Segretario:

Franconi in Tasselli dott. Anna Maria, consigliere di 2ª classe.

Le prove d'esame avranno inizio presso l'ufficio del medico provinciale di Torino non prima che siano trascorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Torino, addì 31 luglio 1970

Il medico provinciale: MESSANA

(8206)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MILANO

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Milano

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 165 in data 25 gennaio 1968, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a tre posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Milano e precisamente per le sedi di Abbiategrasso, Brugherio e Cologno Monzese;

Esaminati i verbali di esame rassegnati dalla commissione giudicatrice nominata con decreto n. 102 in data 12 giugno 1969 e riscontratane la regolarità;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1965, n. 854, nonchè l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. De Donato Salvatore	punti	179,978
2. Paterlini Fermo	»	170,945
3. Bernuzzi Sandra	»	160,883
4. Santini Orazio	»	159,996

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio, all'albo pretorio della prefettura e a quello dei comuni interessati.

Milano, addì 25 luglio 1970

p. *Il medico provinciale*: EBOLI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 103/1 in data 10 luglio 1970, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso per titoli ed esami a posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Milano;

Viste le domande dei candidati e le indicazioni in ordine di preferenza delle sedi alle quali aspirano;

Visti gli articoli 36 e 37 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 24 e 25 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati compresi nella graduatoria di merito di cui alla premessa, sono dichiarati vincitori della sede a fianco di ciascuno di essi indicata:

1) De Donato Salvatore: consorzio di vigilanza igienica e profilassi di Abbiategrasso ed Uniti;

2) Paterlini Fermo: consorzio di vigilanza igienica e profilassi di Brugherio ed Uniti;

3) Bernuzzi Sandra: Cologno Monzese.

I predetti assumeranno servizio entro il 15 settembre 1970.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio, all'albo pretorio della prefettura e a quello dei comuni interessati.

Milano, addì 25 luglio 1970

p. *Il medico provinciale*: EBOLI

(8077)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SONDRIO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sondrio

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto del 6 gennaio 1970, n. 82/3-4, con il quale è stato bandito pubblico concorso per posti di medico condotto vacanti in provincia di Sondrio al 30 novembre 1969;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Sondrio, dell'ordine dei medici e delle amministrazioni comunali interessate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in questione è costituita come appresso:

Presidente:

Serra dott. Francesco, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Ricci dott. Luigi, vice prefetto ispettore dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso la prefettura di Sondrio;

Martorana prof. Ferdinando, ispettore generale medico capo del Ministero della sanità;

Confalonieri prof. Corrado, primario ostetrico dell'ospedale civile di Varese;

Torri prof. Giancarlo, primario medico dell'ospedale civile di Sondrio;

Guicciardi dott. Arrigo, medico condotto.

Segretario:

Di Vico dott. Andrea, consigliere di 3ª classe in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Sondrio.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Varese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Sondrio e dei comuni interessati.

Sondrio, addì 8 agosto 1970

Il medico provinciale: SEMERARO

(8228)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario comunale capo del comune di Alessandria

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 417/70 in data 9 marzo 1970, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami al posto di veterinario comunale capo del comune di Alessandria;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della relativa commissione giudicatrice;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Alessandria, dell'ordine dei medici veterinari della provincia di Alessandria, nonchè il provvedimento con il quale il medico provinciale di Alessandria ha nominato il componente di cui alla legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di veterinario comunale capo del comune di Alessandria, è così costituita:

Presidente:

Serra dott. Francesco, ispettore generale presso il Ministero della sanità.

Componenti:

Iacoviello dott. Pietro, direttore di sezione della prefettura di Alessandria;

Ferrari dott. Lelio, ispettore generale veterinario presso il Ministero della sanità;

Bisbocci prof. Giovanni, docente di patologia generale e anatomia patologica veterinaria presso l'Università di Torino;

Monti prof. Franco, docente di patologia e clinica veterinaria medica presso l'Università di Torino;

Nava dott. Libero, veterinario comunale capo del comune di Torino.

Segretario:

Avico dott. Annibale, consigliere di 1ª classe in servizio presso l'ufficio del veterinario provinciale di Alessandria.

La commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà la sua sede in Alessandria, ove si svolgeranno le prove di esame.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Alessandria e per otto giorni consecutivi rimarrà affisso all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Alessandria e del comune interessato.

Alessandria, addì 13 agosto 1970

Il veterinario provinciale: ARNEODO

(8207)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CHIETI

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Chieti

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visti i propri precedenti decreti n. 718 in data 24 febbraio 1970 e n. 718/*bis* del 12 marzo 1970, con cui è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami pel conferimento delle condotte veterinarie vacanti in provincia di Chieti al 30 novembre 1969;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del predetto concorso;

Viste le segnalazioni pervenute dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Chieti e dall'ordine provinciale dei veterinari di Chieti;

Visto il decreto n. 37300 in data 27 luglio 1970, con cui il medico provinciale di Chieti ha designato il componente della commissione ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281; il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854; il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa è costituita come appresso indicato:

Presidente:

Ragusa dott. Giovanni, ispettore generale amministrativo dei ruoli del Ministero della sanità.

Componenti:

Comotti dott. Giuseppe, ispettore generale veterinario del Ministero della sanità;

Contardi dott. Guido, vice prefetto ispettore in servizio presso la prefettura di Chieti;

Romboli prof. dott. Bruno, direttore dell'istituto di anatomia patologica veterinaria dell'Università di Pisa;

Bianchi prof. dott. Carlo, ordinario di patologia e clinica medica veterinaria dell'Università di Milano;

De Sommain prof. dott. Giovanni, veterinario condotto presso il comune di Vasto.

Le funzioni di segretario saranno espletate dal dott. Galati Francesco, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Lanciano.

Il presente decreto verrà pubblicato nei modi e termini di legge.

Chieti, addì 3 agosto 1970

Il veterinario provinciale: LORETI

(3229)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 18 maggio 1970, n. 8.

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Silandro.

(*Pubblicata nel Suppl. ord. al* Bollettino Ufficiale *della Regione n. 26 del 23 giugno 1970*)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' approvato il piano regolatore generale del comune di Silandro nei seguenti elementi costitutivi firmati dal presidente della Giunta provinciale che formano parte integrante della presente legge:

1. Relazione illustrativa;
2. Norme di attuazione;
3. Programma di attuazione;
4. Piano di zonizzazione in scala 1:10.000;
5. Piano di zonizzazione in scala 1:5.000;
6. Piano di zonizzazione in scala 1:25.000.

L'originale del piano sarà depositato presso l'ufficio coordinamento territoriale ed urbanistica dell'Assessorato provinciale per l'edilizia popolare ed il coordinamento territoriale.

Nel «Bollettino Ufficiale» della Regione saranno pubblicati gli elementi del piano di cui alle lettere *c*), *d*) ed *f*) dell'art. 15 della legge urbanistica provinciale 10 luglio 1960, n. 8, aventi contenuto normativo. Agli effetti di tale pubblicazione la Giunta provinciale è autorizzata alla riproduzione fotografica in scala ridotta degli elementi grafici obbligatori del piano stesso.

La presente legge sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Il Presidente della Giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

LEGGE PROVINCIALE 18 maggio 1970, n. 9.

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Valdaora.

(*Pubblicata nel Suppl. ord. al* Bollettino Ufficiale *della Regione n. 26 del 23 giugno 1970*)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' approvato il piano regolatore generale del comune di Valdaora nei seguenti elementi costitutivi firmati dal Presidente della Giunta provinciale che formano parte integrante della presente legge:

1. Relazione illustrativa;
2. Norme di attuazione;
3. Programma di attuazione;
4. Piano di zonizzazione in scala 1:10.000;
5. Piano di zonizzazione in scala 1:5.000.

L'originale del piano sarà depositato presso l'ufficio coordinamento territoriale ed urbanistica dell'Assessorato provinciale per l'edilizia popolare ed il coordinamento territoriale.

Nel «Bollettino Ufficiale» della Regione saranno pubblicati gli elementi del piano di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *f*) dell'art. 15 della legge urbanistica provinciale 10 luglio 1960, n. 8, aventi contenuto normativo. Agli effetti di tale pubblicazione la Giunta provinciale è autorizzata alla riproduzione fotografica in scala ridotta degli elementi grafici obbligatori del piano stesso.

La presente legge sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Il Presidente della Giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(8036)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.